

COMUNE DI GRANDATE

(Provincia di Como)

RIQUALIFICA PAESAGGISTICA E INFRASTRUTTURALE DEL PARCO DELLE POSTE SITO IN VIA ROMA

Progetto Esecutivo

Fascicolo 7a/9

Contenente:

Capitolato speciale d'appalto

(art. 32, Allegato I.7, D.Lgs. 36/2023)

Parte 1 - Descrizione delle lavorazioni

Schema di contratto

(art. 32, Allegato I.7, D.Lgs. 36/2023)

Bergamo, marzo 2024

Mario Bonicelli Architetto

COMUNE DI GRANDATE

(Provincia di Como)

**RIQUALIFICA PAESAGGISTICA E INFRASTRUTTURALE
DEL PARCO DELLE POSTE SITO IN VIA ROMA**

Progetto Esecutivo

Capitolato speciale d'appalto

(art. 32, Allegato I.7, D.Lgs. 36/2023)

Parte 1 - Descrizione delle lavorazioni

Bergamo, marzo 2024

Mario Bonicelli Architetto



COMUNE DI GRANDATE (CO)

RIQUALIFICA PAESAGGISTICA E INFRASTRUTTURALE DEL PARCO DELLE POSTE

SITO IN VIA ROMA 9

CIG: ZF33A9703D - CUP: E92H22001970004

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(ex articolo 87, comma 2, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

Premessa

L'incarico per la progettazione di Fattibilità Tecnico Economica è stato formalizzato prima della data in cui il D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici) ha acquistato efficacia; pertanto, ai sensi dell'art. 225, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, le disposizioni in materia di progettazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, continuano ad applicarsi al presente procedimento. **A seguito dell'approvazione del PFTE con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 64 Registro Deliberazioni in data 13-11-2023, la progettazione esecutiva su cui si fonda il presente appalto di esecuzione opere è in totale coerenza con il nuovo codice D.Lgs. n. 36/2023 (d'ora in avanti denominato in forma contratta e semplificata come "Codice").**

Ai sensi dell'art. 226 – comma 5, del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'intervento di **Riqualifica paesaggistica e infrastrutturale del parco delle Poste sito in via Roma 9 –CIG: ZF33A9703D - CUP: E92H22001970004**

Esse possono riassumersi come segue, salvo tutte quelle più precise indicazioni che verranno fornite dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo:

Il progetto prevede il rifacimento dei percorsi e l'allestimento del parco con nuove forniture di arredo urbano.

La riqualifica prevede la manutenzione del verde preesistente e la realizzazione di nuove bordure con la messa a dimore di nuove alberature. Si rimanda alle relazioni e agli elaborati grafici di progetto.

Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO (A-MISURA E A CORPO)

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente a quanto riportato nel prospetto sottostante, comprendente gli oneri relativi al piano di sicurezza, indicati al successivo art. 23 in misura fissa ed invariabile.

Detto importo risulta indicativamente così distinto:

Opere di riqualifica Parco delle Poste			
--	per lavori <u>a corpo</u>	totale	€ 500.000,00
	(compreso oneri per la sicurezza)		€ 15.000,00
	Il Costo stimato della Manodopera (CM) al netto di utili e spese	€	195.455,02

A) OPERE

La somma degli importi di cui alle righe precedenti risulta dal seguente prospetto, i cui importi rappresentano, approssimativamente, quanto stimato per le singole categorie di opere:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Scavi e demolizioni	€ 53.840,75
Sottoservizi	€ 40.468,16
Manufatti gettati in calcestruzzo	€ 15.419,53
Cordoli	€ 38.721,72
Pavimentazioni	€ 138.667,08
Manufatti prefabbricati in calcestruzzo	€ 66.172,52
Segnaletica	€ 27.910,01
Opere del verde	€ 84.666,23
Arredo urbano	€ 34.134,00
TOTALE	€ 500.000,00

Per dettagli vedasi Computo Metrico Estimativo di progetto

Gli importi sono stati determinati con i seguenti criteri:

- quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base del Prezzario della Regione Lombardia, ultimo numero disponibile;
- quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel prezzario, sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera;

Le cifre del precedente quadro, indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori compresi nell'appalto e potranno variare in relazione all'offerta resa in sede di gara.

Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023, come meglio specificato al successivo art. 6 e 6-bis del CSA.

I prezzi offerti comprendono tutte le prestazioni, materiali e noli necessari per dare completamente compiuti tutti i lavori, nel rispetto delle vigenti normative di esecuzione, qualità, sicurezza, collaudo ed agibilità delle opere appaltate, anche se non specificatamente descritte nella lista delle categorie di opere comprese nell'appalto, richiamata al successivo art. 4.

Art. 3 OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO
omissis

Art. 4 DOCUMENTI D'APPALTO

Completano i documenti d'appalto e fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:

- l'elenco prezzi (con relative analisi prezzi) con il quale saranno liquidate le opere regolarmente eseguite, in seguito chiamato "elenco prezzi"; integrato dal listino: **Prezzario regionale delle opere pubbliche REGIONE LOMBARDIA – edizione 2023**.
- il cronoprogramma esecutivo delle lavorazioni comprese nell'appalto e relative fasi;
- Codice degli Appalti d.lgs. n. 36/2023 e successivi Regolamenti attuativi pubblicati sul portale Anac e in Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 151 del 30 giugno 2023);
- «Regolamento generale»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti non abrogate, automaticamente integrati dalle successive modifiche e integrazioni, nel testo vigente alla data odierna;
- il Capitolato Speciale Tipo per appalti dei lavori edili, redatto dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con parere n. 170 in data 14/12/1990 ed aggiornato all'anno 2000, per le parti espressamente richiamate o non disciplinate dal presente capitolato, in seguito chiamato "CST";
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.lgs. 81/2008, di seguito denominato "piano di sicurezza";
- le relazioni tecniche e gli elaborati grafici di progetto;
- la relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali CAM (art. 57, comma 2, D.Lgs. 36/2023 - D.M. 256/2022 - D.M. 63/2020 - D.M. 7/2023);
- le polizze di garanzia.

Gli ulteriori elaborati tecnici che costituiscono il progetto dei lavori appaltati, approvati dalla Stazione appaltante, non fanno parte dei documenti d'appalto per cui non hanno alcun valenza contrattuale e quindi non possono essere citati a sostegno di rivendicazioni di alcun tipo.

Il contratto è stipulato "a corpo". L'importo del contratto, come determinato in sede di aggiudicazione della gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. **Fatti salvi gli importi detraibili per le lavorazioni che verranno eventualmente stralciate a insindacabile giudizio da parte della stazione appaltante o da parte della DL.**

Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell'«elenco prezzi unitari» è applicato il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti o ai sensi del presente CSA.

Fermo restando quanto previsto nel presente CSA, in quanto parte integrante del contratto d'appalto, trova applicazione l'allegato II.14, in materia di esecuzione, direzione e contabilizzazione dei lavori, come integrato dal presente CSA. In ogni caso la presentazione dell'offerta da parte dell'Appaltatore ha comportato automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di presa d'atto delle condizioni, con particolare riguardo alla circostanza che l'indicazione delle voci e delle quantità e dei prezzi unitari indicati nel computo metrico e nel computo metrico estimativo integranti il progetto a base di gara, che non hanno effetto sull'importo complessivo dell'offerta che resta fisso e invariabile fatti salvi i casi e le condizioni del presente CSA.

Art. 4 - bis DEFINIZIONI e NORME CORRELATE

1. Richiamate le definizioni di cui all'allegato I.1 del D.Lgs. 31.03.2026, n. 36, nel presente Capitolato Speciale d'Appalto (nel seguito semplicemente «CSA») sono assunte le definizioni di cui al presente articolo;

2. In relazione ai soggetti coinvolti:

a) «*Stazione appaltante*»: il soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti che sottoscrive il contratto. Di norma, nei rapporti intersoggettivi agisce tramite il RUP o, nei casi previsti dalle norme o dal presente CSA, tramite il DL, fatte salve le riserve di legge in capo al competente organo della stessa Stazione appaltante;

b) «*Appaltatore*»: l'operatore economico (singolo, raggruppato o consorziato o in altra forma giuridica ammessa dall'ordinamento giuridico), comunque denominato ai sensi dell'articolo 65, c. 2, del Codice dei contratti o dal diritto comunitario, che si aggiudica l'appalto e sottoscrive il contratto; di norma, nei rapporti intersoggettivi agisce tramite il Direttore di cantiere, fatte salve le riserve di legge in capo al rappresentante legale dell'Appaltatore;

c) «*RUP*»: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 15 e allegato I.2, del Codice dei contratti;

d) «*DL*»: il direttore dei lavori con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito; tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 114, comma 6, del Codice dei contratti, integrato, se del caso, dai direttori operativi e assistenti di cantiere; egli è titolare, tra le altre funzioni, dei compiti e delle responsabilità previste dall'allegato II.4 del Codice;

e) «*CSE*»: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n.81/2008;

f) «*Direttore di cantiere*»: il soggetto che agisce in nome e per conto dell'Appaltatore, in tutte le fasi dei lavori, munito di potere di rappresentanza, per quanto attiene le questioni e gli affari connessi al contratto ed è titolare dei rapporti con il RUP, il DL, il CSE e il collaudatore;

3. In relazione ai documenti progettuali o amministrativi richiamati nel CSA:

a) «*SOA*»: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 100, comma 4, del Codice dei contratti e degli allegati II.12 del medesimo Codice;

b) «*PSC*»: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81/2008, previsto dall'articolo 58 del presente CSA;

c) «*POS*»: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n.81/2008, previsto dall'articolo art. 60 del presente CSA;

d) «*Documentazione di gara*»: la progettazione di cui alla successiva lettera e), nonché il bando di gara di cui all'articolo 84 del Codice dei contratti e dell'allegato II.7, il Disciplinare di gara, di cui all'art. 87, c. 1 del Codice, che lo integra e i relativi allegati;

e) «*Progetto posto a base di gara*»: il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 41, comma 6, del Codice dei contratti, approvato dalla Stazione appaltante;

f) «*Giornale dei lavori*»: il documento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), dell'allegato II.14 del Codice, in cui sono annotati per ciascun giorno almeno le indicazioni elencate dalla predetta norma, le informazioni delle quali è prevista l'annotazione nei casi previsti dal CSA, nonché tutti i fatti rilevanti connessi alla conduzione del cantiere;

g) «*DURC*»: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti; nella medesima definizione si intende altresì incluso il DURC comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, di cui all'articolo 119, comma 7, ultimo periodo, del Codice dei contratti, come previsto all'art. 78 del presente CSA;

4. Sono inoltre assunte le seguenti definizioni:

a) «*Oneri o Costi di sicurezza*» (anche «*CSC*»): i costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n.81/2008 e al Paragrafo 4 dell'allegato XV dello stesso Decreto n. 81;

b) «*Oneri o Costi di sicurezza aziendali*» (anche «*OSA*»): gli oneri che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'Appaltatore, connesse direttamente alla propria attività lavorativa, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti nel Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n.81/2008; tali oneri sono dichiarati dall'Appaltatore in sede di offerta ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del Codice dei contratti, è ricompreso nelle singole lavorazioni e remunerato dal corrispettivo contrattuale;

c) «*Costo della manodopera*» (anche «*CM*»): il costo cumulato della manodopera (detto anche costo del personale impiegato) stimato dalla Stazione appaltante come necessario per l'esecuzione dei lavori previsti dal contratto, costituito dal costo del lavoro per unità di tempo, sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo di oneri previdenziali e assicurativi obbligatori, trattamento di fine rapporto, indennità varie riconosciute dai contratti, al netto esclusivamente delle spese generali e dell'utile d'impresa, di cui agli articoli 41, comma 13, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 6, del Decreto n.81/2008;

5. Ai fini dell'individuazione delle categorie di lavori a seconda delle loro condizioni di qualificazione, sono infine assunte le seguenti definizioni:

a) «*Categoria*»: la categoria individuata dall'Allegato «A» dell'allegato II.12 del Codice;

b) «*Classifica*»: la classifica di cui all'articolo 2, comma 4, dell'allegato II.12 del Codice;

c) «*Offerta tecnica*»: l'Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in fase di gara parte integrante del contratto e la sua attuazione contrattuale non comporta oneri per la Stazione appaltante rispetto a quanto determinato in fase di aggiudicazione.

Art. 5 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere risultano dai disegni allegati al progetto e dai particolari disegni di dettaglio.

Art. 6 VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE **Premessa**

La progettazione esecutiva è operazione complessa che necessita di adeguate competenze e impegno speciale. Gli elaborati tecnici allegati a codesto appalto sono stati elaborati con il dovuto scrupolo e attenzione. Ciononostante, la progettazione avviene per forza di cose in ambiti temporali e spaziali fondamentalmente avulsi dal futuro luogo d'azione. Infatti, sugli schermi terminali 2d dei computer di studio, si astrae in grafici di progetto bidimensionale il futuro assetto tridimensionale dell'opera. In corso d'opera questo progetto dovrà confrontarsi con le cosiddette dimensioni ulteriori, legate al fattore tempo e al fattore umano-relazionale inerente a chi realizza l'opera. Pertanto, la prassi comune della storia dell'architettura, racconta che anche i più grandi geni del passato, rivedevano in corso d'opera alcune scelte, anche quelle più attentamente ragionate e progettate, al fine di introdurre miglioramenti qualitativi e quantitativi, il tutto ovviamente senza snaturare il progetto in forma sostanziale, ma con l'obiettivo di migliorarlo nel suo complesso architettonico e funzionale.

Variazioni in corso d'opera e modifica del contratto

In ossequio a quanto argomentato nella precedente premessa può accadere che la direzione lavori e la stazione appaltante, nel rigoroso rispetto delle norme, possano introdurre variazioni delle opere progettate al fine di migliorare l'opera.

Viceversa, nessuna variazione o addizione alle opere appaltate può essere introdotta dall'Appaltatore se non disposta dal Direttore lavori e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante. La violazione di quanto sopra disposto, salva diversa valutazione da parte del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori in difformità.

L'Appaltatore non potrà richiedere, e quindi non avrà diritto, ad alcun compenso, indennizzo e pagamento, di qualsiasi natura e specie, dei lavori che fossero stati eseguiti non conformemente alle prescrizioni contenute nel presente articolo, o che fossero stati eseguiti, o

semplicemente avviati, di propria iniziativa, oppure in assenza di un provvedimento di autorizzazione scritto da parte della DL o della stazione appaltante.

Sono ammesse variazioni in corso d'opera e modifica del contratto, sentiti il Progettista e il Direttore dei lavori secondo tutte le casistiche contemplate dall'art. 120 del D.lgs 36/2023.

In particolare sono ammesse tutte le modifiche non sostanziali ai sensi art. 120, comma 5 e 6 del Codice. Per *modifiche non sostanziali*, oltre a le definizioni contenute all'art. 120 comma 6 del Codice, si intendono, per meglio precisare alcune ipotetiche variazioni di codesto specifico progetto, il seguente elenco indicativo e non esaustivo:

- variazioni quantitative o qualitative nei tracciati e nei materiali dei percorsi pedonali, o interessati al sedime stradale o di parcheggio
- variazioni quantitative o qualitative nei tracciati e nei materiali delle dotazioni impiantistiche o degli arredi
- variazioni quantitative o qualitative nelle dotazioni a verde (alberi, arbusti o piante perenni o graminacee)
- altre variazioni quantitative o qualitative inerenti ad aspetti di dettaglio.

Le variazioni sopra descritte, al fine di poter essere considerate non sostanziali, dovranno contenersi entro il 20% della somma a base d'appalto, indipendentemente dalla percentuale specifica di variazione di ogni singolo corpo d'opera.

Altresì, si può procedere a varianti in corso d'opera nei seguenti casi:

- per sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari o provvedimenti di Autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- per circostanze imprevedute ed imprevedibili;
- per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti della qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale;
- nei casi previsti dall'art.1664, secondo comma, del Codice Civile.

In ogni caso il Direttore dei Lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, senza che queste si possano considerare come varianti che alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

La Stazione appaltante può sempre ordinare, durante l'esecuzione dell'appalto, una variazione dei lavori in aggiunta fino alla concorrenza di un quinto dell'importo d'appalto, e l'Appaltatore è tenuto ad eseguirli agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

La Stazione appaltante può sempre ordinare una diminuzione dei lavori appaltati nel limite di un quinto dell'importo di contratto. Tale diminuzione sarà comunicata all'Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale. Per tali variazioni in diminuzione, la direzione dei lavori si riserva la facoltà discrezionale di produrre progetto di variante, o in forma alternativa semplificata, limitarsi all'annotazione in deduzione negli atti contabili, delle opere non eseguite, indipendentemente dalla tipologia dell'appalto.

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste, ma comunque riferibili a lavori consimili presenti nell'appalto, **il direttore dei lavori può disporre l'aggiornamento dei prezzi di computo con coefficienti di ragguglio in difetto o in maggiorazione direttamente in sede di contabilizzazione secondo le normali procedure di misurazione in contraddittorio con l'impresa.** A titolo esemplificativo, ma non esaustivo per "lavori consimili" descritti al precedente paragrafo, si intendono per esempio: scavi anche di diversa sezione, o in terreno di diversa natura, o con differente interferenza di sottoservizi, o destinati ad alloggiare tipologie di impianti diversi; fornitura e posa di

materiali con tipologie di malte prestazionali; fornitura e posa di materiali consimili, ma con geometrie, o forme, o pezzature, o pesi, o criteri di posa, ecc, diversi.

Alla stessa stregua, qualora per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste per le quali occorra stipulare nuovi prezzi, o semplicemente nuove voci, vedasi successivo art.20 del CSA.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi, soggetti al ribasso d'asta, delle lavorazioni o materiali sono valutati ai sensi dell'art. 5, comma 7, dell'allegato II.14 al Codice.

Art. 6-bis OPERE DI MODIFICA NON SOSTANZIALI ai sensi 120, comma 6, D.LGS 36/2023.

Qualora, nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione ritenesse opportuno provvedere a modificare il contratto in maniera non sostanziale, introducendo lavorazioni in parte già individuate (vedasi apposita appendice) oppure di nuova fornitura per migliorare la funzionalità del progetto (vedasi elenco indicativo e non esaustivo citato nel precedente art. 6), essa potrà provvedere utilizzando le risorse del quadro economico, o altre risorse a sua scelta, all'esecuzione delle medesime ai medesimi patti di codesto contratto.

A tal riguardo si sottolinea che allo stato attuale si possono individuare a titolo puramente indicativo, oltre alle opere in ipotesi elencate in precedenza, le seguenti opere specifiche di modifica non sostanziale già individuate dalla stazione appaltante, e già puntualmente descritte e dettagliate negli elaborati grafici:

- **elenchiamo alcune opere già pensate in sede di progetto, ma escluse per carenza di risorse**

Per queste lavorazioni qui sopra descritte NON è necessario formulare Concordamento Nuovi Prezzi, in quanto lavorazioni già ricomprese in EPU a base di gara e quindi si conferma il medesimo ribasso offerto in sede di gara.

Art. 6-tris REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa, in relazione alla prestazione da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

Art. 7 DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE – DOMICILIO E DIREZIONE TECNICA DELL'IMPRESA

Il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per l'esecuzione hanno il compito di curare che le opere compiute risultino pienamente rispondenti al progetto e alle norme di capitolato, nonché al piano di sicurezza del cantiere. Per questo ha il diritto di impartire gli ordini inerenti e di controllare i materiali e le opere in tutte le fasi di esecuzione dei lavori

Al Coordinatore per l'esecuzione competono tutti gli obblighi previsti dall'art. 92 del d.lgs. 81/2008, pertanto può ordinare all'Appaltatore la sospensione delle singole lavorazioni in corso delle varie categorie di opere qualora rilevi pericoli gravi ed imminenti per la mancata attuazione delle norme di sicurezza, dandone comunicazione al Direttore dei lavori e alla Committenza per ogni ulteriore provvedimento a carico dell'Appaltatore. Inoltre, può proporre, alla stessa Committenza, dandone comunicazione anche al Direttore dei lavori, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese e la risoluzione del contratto per gravi inosservanze ed inadempimenti dell'Appaltatore alle prescrizioni del piano di sicurezza.

Da parte dell'Appaltatore, qualora non conduca personalmente i lavori, deve conferire mandato di rappresentanza a un proprio Direttore tecnico, professionalmente qualificato secondo le competenze di legge, del quale ha l'obbligo di comunicare il nominativo all'atto della consegna dei lavori. L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del proprio rappresentante.

Compito del Direttore tecnico dell'impresa appaltatrice è quello di affiancare il Direttore Lavori e Coordinatore per l'esecuzione, per tutta la durata delle opere, in maniera che gli ordini da questi impartiti trovino pronta e rispondente attuazione.

L'Appaltatore rimane, a ogni effetto, l'unico responsabile per danni o sinistri di qualsiasi entità che avessero a verificarsi a persone o a cose in conseguenza di cattiva esecuzione delle opere, di mancanza di adeguate cautele nella loro esecuzione, comprese le opere provvisoriale, e di contravvenzione al piano di sicurezza del cantiere nonché di tutte le vigenti normative in materia di prevenzione antinfortunistica e di sicurezza.

Inoltre l'Appaltatore dovrà nominare, all'atto della consegna dei lavori, un tecnico professionalmente idoneo a termini delle leggi vigenti in materia e che può anche essere il medesimo Direttore tecnico dell'impresa, mediante il quale l'Appaltatore stesso si assumerà l'intera responsabilità della esecuzione a regola d'arte di tutte le strutture appaltate, o preesistenti o comunque interessate alle opere appaltate, per le quali sia necessario assicurare adeguata stabilità e che interessino l'incolumità e la sicurezza. A tale scopo il Direttore di cantiere:

- a) può essere il direttore tecnico dell'Appaltatore di cui all'articolo 87 del Regolamento generale o un altro tecnico con un rapporto contrattuale scritto con l'Appaltatore;
- b) deve essere un Architetto, un Ingegnere civile, un Geometra o un Tecnico delle costruzioni, regolarmente iscritto all'Ordine Professionale, ove obbligatorio, possedere adeguata esperienza nella realizzazione del tipo di opere oggetto dell'appalto e nella conduzione dei relativi cantieri;
- c) deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 97, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 81/2008.
- d) deve essere nominato con mandato conferito in forma scritta con data certa, corredato dalla dichiarazione di accettazione dell'incarico anche in merito alle responsabilità per infortuni e trasmessa tempestivamente alla Stazione appaltante;
- e) è responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda:
 - il rispetto della piena applicazione del PSC e dei POS per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione;
 - per quanto riguarda le competenze che le norme attribuiscono all'Appaltatore anche quale datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Direttore di Cantiere deve essere presente in cantiere durante tutto il corso dei lavori sia per garantire la sicurezza del cantiere, dei lavoratori e di terzi, che per seguire tutte le lavorazioni ed eseguire tutti i saggi e prove che ritiene opportuno o che siano richiesti dal DL per accertare l'idoneità dei terreni interessati e dei materiali da impiegare nella costruzione, onde assicurarne la perfetta esecuzione e stabilità delle opere, comprese le opere provvisoriale. Il Direttore di cantiere deve fornire tutti i dati necessari alla compilazione del Giornale dei lavori che gli siano richiesti dal DL e che questa ritenga di non dover assumere direttamente, quali:

- a) la presenza giornaliera sul cantiere di mezzi meccanici e risorse umane;
- b) i risultati delle prove effettuate, le date e modalità di esecuzione delle opere ed ogni altra utile notizia sullo stato ed avanzamento dei lavori;
- c) ogni altro evento rilevante sull'andamento dei lavori che il DL non abbia già provveduto ad annotare, compreso quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera a), dell'allegato II.14.

L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Ogni comunicazione effettuata al Direttore di cantiere, si intende efficacemente e validamente effettuata all'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà inoltre nominare, all'atto della consegna dei lavori, i tecnici professionalmente idonei, a termini di legge, mediante i quali l'Appaltatore stesso si assumerà l'intera responsabilità della esecuzione, nel rispetto della normativa vigente, degli impianti tecnologici. Tali tecnici saranno altresì responsabili della rispondenza alle normative di sicurezza di tutte le parti di impianto esistenti o mantenute in esercizio, opportunamente integrate con il nuovo impianto.

L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Detti tecnici dovranno risultare di gradimento della Direzione lavori e della Committenza, per gravi o giustificati motivi ha diritto di esigerne il cambiamento immediato per indisciplina, incapacità o grave negligenza. Per "gravi o giustificati motivi", si intendono a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- mancato rispetto delle disposizioni in termini di sicurezza, sia determinate dalle leggi, sia per indicazioni scritte del Coordinatore della Sicurezza.
- atteggiamento non collaborativo nei confronti delle richieste scritte da parte della DL, con particolare riferimento alle inerzie sulle richieste di esecuzioni immediate di fasi operative o di aggiornamento del cronoprogramma.
- azioni di disturbo verso l'ufficio di direzione dei lavori in cantiere in merito a richieste di indennizzi economici di qualsiasi natura, a maggior ragione se non autorizzabili dalle norme generali e specifiche del presente CSA.
- poca esperienza operativa, e scarso senso di rispetto ottenuto dai propri subalterni, dimostrantesi per esempio dal poco ordine di cantiere, o altri fenomeni di insubordinazione legati al rifiuto di indossare i DPI.
- atteggiamento poco rispettoso nei confronti dell'Ufficio di DL, o del CSE, o di altri operatori presenti di cantiere.
- ritardi o inerzie nelle riunioni convocate, ritardi o inerzie nell'esecuzione dei tracciamenti, picchettature e definizione dei livelli altimetrici.
- presenza in cantiere saltuaria, o semplicemente in forma e tempo non adeguata alle necessità del cantiere.

Art. 8 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E RINVIO AD ALTRE NORME

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si applicano le norme contenute nel D.lgs. 36/2023, le disposizioni in vigore contenute nel CGA approvato con D.M. 145/2000, per gli articoli ancora vigenti nel REG. 207/2010 (ndr: il regolamento antecedente ai 2 "ultimi Codici" seppur non abrogato, secondo opinione corrente "*a prescindere dalla sopravvivenza formale di alcune sue disposizioni, non contiene spazi di applicabilità di quelle residue, in quanto le relative fattispecie sono state regolate dal D.lgs. 36/2023*"), e il D.M. 49/2018.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti la leggi, decreti, circolari e regolamenti, specie quelli relativi all'edilizia, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi ed impianti tecnologici stradali, nonché delle norme sulla circolazione stradale, quelle di sicurezza ed igiene del lavoro, anche da parte dei subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi. Analogamente dovranno essere osservate le norme CEI, UNI, ISO; CNR, fornendo la relativa documentazione a richiesta della Direzione Lavori.

Art. 9 GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

1. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione

e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del D. Lgs. 36/2023 per la garanzia provvisoria.

2. L'appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 9. Per qualsiasi ragione la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

5. La garanzia definitiva può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 36/2023, con il relativo All. II.13. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

6. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

8. L'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione pari all'importo contrattuale che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

9. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

10. (eventualmente, per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 36/2023) il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza contiene la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorran consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale è non inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori stipula altresì per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

11. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

12. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 10 COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore ha l'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne la Committenza da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell'incendio, scoppio e dell'azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori e insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde all'importo del contratto, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila,00). Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che *"tra le persone sono compresi i rappresentanti della Committenza, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere"*.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato

Detta polizza assicurativa, è da trasmettere alla Committenza 10 giorni prima del verbale di consegna lavori.

In caso di mancato tempestivo deposito di detta polizza nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienza.

Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell'elenco dei soggetti ammessi ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati dal presente articolo.

Art. 11 CONSEGNA – SOSPENSIONE – RIPRESA – ULTIMAZIONE LAVORI

All'atto della consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare il programma esecutivo dei lavori di cui al successivo art. 14.

Per quanto riguarda la sospensione dei lavori, si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 121 d.lgs. 36/2023 e allegato II.14 art. 8 dlgs 36/2023.

Per il certificato d'ultimazione dei lavori si applicano le disposizioni stabilite nell'allegato II.14 art. 8 dlgs 36/2023

Art. 11-bis PROROGHE

L'Appaltatore può richiedere motivata proroga del termine fissato per l'ultimazione lavori, sulla quale si esprime il responsabile del procedimento previa acquisizione di relazione da parte del direttore dei lavori. La sua eventuale concessione NON prevede mai in alcun modo compensi aggiuntivi escludendo qualsiasi pretesa della ditta in tal senso.

Motivazione Adeguata: ogni richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dall'Appaltatore. La motivazione deve includere una descrizione dettagliata delle circostanze che hanno determinato la necessità di una proroga e l'impatto specifico su tempi e risorse.

Esclusione di Richieste Aggiuntive: la concessione di proroga, se approvata, non darà luogo ad alcuna richiesta aggiuntiva di compensazione finanziaria da parte dell'Appaltatore. L'Ente Appaltante non sarà tenuto a erogare somme aggiuntive in relazione alle proroghe concesse, indipendentemente dalle cause che hanno reso necessaria l'estensione dei tempi di esecuzione dei lavori.

Decisione dell'Ente Appaltante: l'Ente Appaltante si riserva il diritto di accettare o respingere le richieste di proroga presentate dall'Appaltatore. La decisione sarà basata sulla valutazione della validità delle motivazioni presentate e sull'impatto complessivo sulla programmazione dei lavori.

Compensazione Aggiuntiva per Proroga:

Nel caso in cui l'Ente Appaltante approvi la richiesta di proroga a favore della ditta appaltatrice, la medesima ditta dovrà riconoscere un compenso aggiuntivo per l'Ufficio di Direzione Lavori e per il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione, per i maggiori oneri che l'ufficio di DL dovrà sostenere per la dilatazione temporale del proprio lavoro. Il compenso aggiuntivo a favore della DL sarà commisurato ai giorni suppletivi di cantiere a cui i professionisti saranno tenuti a prestare servizio e sarà calcolato secondo formula proporzionale, vale a dire dividendo l'importo della DL contrattualizzato con la stazione appaltante per i giorni solari indicati nel successivo art. 12, e moltiplicando il dato unitario per i giorni solari aggiuntivi ottenuti in proroga. Tale compenso verrà corrisposto direttamente dalla ditta appaltatrice al direttore dei lavori prima della firma del Sal corrispondente al finale. In caso di omesso

pagamento, tale importo verrà trattenuto nel SAL finale in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione o Collaudo, e di seguito corrisposto direttamente dalla stazione appaltante.

Art. 12 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato in giorni **150 (centocinquanta)** naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stato calcolato considerando l'orario di lavoro indicato al successivo art.18 del presente Capitolato.

Sono previste date precise e cadenzate per le differenti fasi esecutive del cantiere, come risulta dal cronoprogramma allegato al PSC.

In particolare:

- **le opere di cui alla FASE 3 - OPERE DI RIQUALIFICA PARCO ALA EST, dovranno essere eseguite entro 12 settimane dall'avvio dei lavori;**

L'impresa ha l'obbligo di rispettare le tempistiche di scadenza anche per queste date, fatte salve eccezionali condizioni atmosferiche che ne impediscano l'esecuzione.

L'impresa ha l'obbligo di esaminare preventivamente il cronoprogramma, e ha la facoltà di proporre aggiornamenti prima della consegna, *splittando* le varie tempistiche delle singole fasi, ma rispettando il numero dei giorni totali.

La data di ultimazione dei lavori, determinata con l'applicazione del suindicato tempo utile, non subirà alcuna variazione per effetto di eventuali sospensioni dei lavori per gravi inosservanze e infrazioni al piano di sicurezza da parte dell'Appaltatore.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per scritto dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori e sarà accertata e formalizzata per le necessarie contestazioni in contraddittorio, mediante redazione di apposito verbale, in doppio esemplare, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore.

Art. 13 PENALI PER RITARDI E PER ALTRI INADEMPIMENTI

a) Penali sull'ultimazione dei lavori

La penale da applicarsi per ritardi nell'ultimazione dei lavori (comprensiva delle spesa di assistenza) resta stabilita nella percentuale dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo sui termini utili stabiliti dal contratto.

b) Penali per ritardi sulle singole fasi definitiva dal piano della sicurezza

Qualora siano previste, al precedente art. 12, distinte e autonome fasi esecutive dei lavori, o semplicemente il PSC preveda nelle tavole o nel cronoprogramma, tempistiche scadenze proprie del tempo utile per ciascuna fase, detta penale sarà applicata anche per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori di ciascuna fase esecutiva.

c) Penali per ritardi sulla redazione del cronoprogramma di dettaglio e relativi aggiornamenti richiesti dalla DL e dal CSE

Il cronoprogramma è elemento fondamentale per il controllo e la corretta pianificazione delle fasi di cantiere. Esso va costantemente aggiornato, ogni qualvolta ne ricorrano le necessità. A semplice richiesta della DL o del CSE, i quali sono tenuti a dare le indicazioni e linee guida generali all'aggiornamento, l'impresa dovrà procedere alla rappresentazione e ri-affissione in baracca del cronoprogramma aggiornato entro la data che verrà comunicata. La penale sarà applicata nella misura del 50% (rispetto a quella indicata al punto a) per ogni giorno di ritardo nella presentazione o del cronoprogramma di dettaglio a inizio cantiere (ai sensi successivo art. 14), o per tutti gli aggiornamenti richiesti.

d) Penali per ritardi sulla realizzazione dei tracciamenti, o dei picchettamenti, o del tracciamento dei livelli, richiesti dalla DL durante l'evoluzione del cantiere.

Per ogni giorno di ritardo a partire dalla richiesta scritta della DL, anche semplicemente se riportata sul giornale di cantiere, la penale sarà applicata nella misura del 50% (rispetto a quella indicata al punto a).

e) Penali per ritardi sulla presentazione delle campionature

Per ogni giorno di ritardo a partire dalla richiesta scritta della DL, anche semplicemente se riportata sul giornale di cantiere, la penale sarà applicata nella misura del 50% (rispetto a quella indicata al punto a).

f) Penali per ritardi sull'adeguamento dell'ufficio di cantiere

Con riferimento all'allestimento delle dotazioni minime della baracca di cantiere (incluso l'apposizione dei disegni e del cronoprogramma sulle pareti), indicata al successivo art. 18, punto 3, per ogni giorno di ritardo a partire dalla richiesta scritta della DL, anche semplicemente se riportata sul giornale di cantiere, la penale sarà applicata nella misura del 30% (rispetto a quella indicata al punto a).

g) Penali per mancato rispetto degli oneri di cui all'art. 18 del CSA, punti 11,12,17,25.

In caso di richiami scritti per richieste da parte della DL in merito all'ottenimento di quanto previsto negli oneri a carico dell'impresa di cui ai punti indicati, verrà automaticamente applicata una penale nella misura del 30% rispetto a quella di cui al punto a). Tale penale potrà anche essere replicata in base al protrarsi dei giorni di ritardo, ed essere estesa anche ad altri punti del citato articolo 18.

h) Penali per mancato rispetto della sicurezza.

In caso di richiami scritti dal parte del CSE, fermo restando gli obblighi sanciti dalla normativa in vigore, per **ogni inadempimento non risolto dopo il secondo richiamo scritto, verrà automaticamente** applicata una penale **nella misura piena** di cui al punto a).

Art. 14 PROGRAMMA E ORDINE DA TENERE NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre e consegnare alla Direzione lavori entro 15 giorni dalla firma del contratto, e comunque con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla consegna dei lavori, un proprio programma dettagliato d'esecuzione delle lavorazioni previste per le opere appaltate, con l'impegno ad assicurare il regolare andamento degli stessi, rispettando il dettagliato programma esecutivo predisposto. I lavori dovranno essere ultimati nel tempo utile previsto al precedente art. 12. In tale programma saranno riportate, per ogni lavorazione, oltre alle previsioni circa il periodo di esecuzione anche l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori. Eventuali ritardi dei tempi previsti nel programma esecutivo dei lavori saranno a totale carico dello stesso Appaltatore, che non potrà pretendere alcun rimborso o compenso da parte della Stazione appaltante. Il programma esecutivo potrà essere adeguato ed adattato in corso d'opera, dalla stessa Direzione lavori, per sopravvenute motivate ed oggettive esigenze esecutive. A giudizio della Direzione lavori, la modalità di conduzione dei lavori non può essere di pregiudizio alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante. In ogni caso dovranno essere rispettati gli obblighi indicati nel successivo art. 18 e le prescrizioni contenute nel piano di sicurezza di cui al successivo art. 23.

L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere alla esecuzione degli ordini di servizio emanati dal Direttore dei lavori che li comunica all'impresa e alla stazione appaltante via PEC o sotto altra forma tracciabile.

La Stazione appaltante si riserva in ogni modo di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori in modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, tutto ciò senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. Detta circostanza potrà avvenire, anche in occasione di progetti in variante o in modifica, anche mantenendo, se necessario per motivi di interesse pubblico, le stesse tempistiche del progetto originario, indipendentemente dall'entità della variante.

L'Appaltatore è altresì responsabile della disciplina ed il buon ordine dei cantieri come stabilito dall'art. 6 del CGA 145/2000.

Art. 15 CONTABILITA' DEI LAVORI

1. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:

a) **il giornale dei lavori** in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:

- 1) l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni;
- 2) la qualifica e il numero degli operai impiegati;
- 3) l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;
- 4) l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
- 5) l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
- 6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
- 7) le relazioni indirizzate al RUP;
- 8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- 9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
- 10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;

b) **i libretti di misura** delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;

c) **il registro di contabilità** che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto all'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il direttore dei lavori propone al RUP, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico.

Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento;

d) **lo stato di avanzamento lavori (SAL)** che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità;

e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

2. Può essere anche previsto un sommario del registro di contabilità che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.

3. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'esecutore possono essere annotate dall'assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo e ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.

4. Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori e aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune, apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.

5. Al conto finale di cui al comma 1, lettera e), il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:

- a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
- b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
- c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- d) gli eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- e) gli ordini di servizio impartiti;
- f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
- g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
- i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 121, comma 8, del codice;
- m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;
- n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

6. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

7. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.

8. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.

9. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, i documenti contabili devono essere gestiti in modo interoperabile con i modelli informativi aggiornati durante il corso dell'esecuzione dei lavori.

10. La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Se la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel presente Allegato. Il mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata deve essere congruamente motivato dalla stazione appaltante e comunicato all'ANAC, e comunque deve essere limitato al tempo strettamente necessario per l'adeguamento della stazione appaltante. Nella predetta ipotesi, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro, le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall'esecutore.

11. In caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbale e in contraddittorio con l'esecutore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel verbale, anche se non espressamente richiamato.

Certificato per pagamento di rate

Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal contratto, apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso è inviato alla Committenza in originale ed in due copie, per l'emissione del mandato di pagamento.

Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è annotato nel registro di contabilità.

Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori

Le casse edili, in base all'accordo di livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale verificano la regolarità contributiva dell'impresa, e ha richiesta ne danno esito alla Committenza.

Contabilizzazione separata di lavori

Omissis.

Certificato di ultimazione dei lavori

In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio

esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale

Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine di cui all'articolo CSA, il responsabile del procedimento, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti:

- a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;
- b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
- c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
- d) relazione del direttore con i relativi documenti
- e) domande dell'esecutore.

Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenute la transazione di cui all'articolo 212 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del Codice.

Art. 16 PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto lavori, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito in base ai prezzi offerti e al netto delle trattenute di legge, avrà raggiunto la cifra di **euro 160.000,00 (euro centosessanta/00)**.

In caso di sospensione dei lavori superiori a 45 giorni, per cause non imputabili all'impresa, è consentita l'emissione di certificati di pagamento in acconto per importi inferiori al minimo come sopra stabilito, e comunque maturati alla data di sospensione.

Il certificato di pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque risulti il suo ammontare, sarà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

L'importo fisso e invariabile per gli oneri relativi al piano di sicurezza, indicato al precedente art. 2, sarà corrisposto contestualmente ai pagamenti in acconto lavori, in corso d'opera, proporzionalmente all'importo lordo di ogni stato d'avanzamento dei lavori medesimi.

Il conto finale dei lavori dovrà essere redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo dell'appalto non può superare i giorni 45 (quarantacinque) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non può superare i 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori.

Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di cui sopra decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.

NB: nel caso di controversia in corso, o anche semplicemente in presenza di riserve dell'impresa, o di controdeduzioni della DL che dovessero portare alla decurtazione provvisoria o definitiva di importi in contabilità, per operazioni contestate, o per inadempimenti dell'impresa, o per altro motivo di interesse per la pubblica amministrazione, la Committenza si riserva, a tutela dell'interesse pubblico, di trattenere temporaneamente, il saldo dei SAL intermedi o del conto finale, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo. Tutto ciò senza che l'impresa appaltatrice abbia nulla da pretendere in merito a interessi legali per ritardato pagamento.

Alla stessa stregua, la DL ha la facoltà insindacabile di proporre al RUP, in sede di emissione del certificato di pagamento di qualsiasi SAL (anche intermedio), la trattenuta di un importo fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale, a ulteriore garanzia (oltre alla fidejussione di legge), di eventuali sistemazioni di opere per causa di problematiche o vizi che e dovessero emergere dalla data di ultimazione dei lavori fino alla data di CRE o di Collaudo finale.

Art. 17 COLLAUDO DEI LAVORI (o certificato di regolare esecuzione)

Il certificato di collaudo provvisorio (in codesto appalto sotto forma di certificato di regolare esecuzione) sarà emesso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo provvisorio assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione. In tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera eseguita, indipendentemente dalla avvenuta liquidazione del saldo.

Per le disposizioni, la visita ed il procedimento del collaudo dei lavori valgono tutte le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e dall'allegato II.14 per le parti concernenti i lavori appaltati.

Art. 18 ONERI E OBBLIGHI VARI A CARICO DELL'APPALTATORE – Orario di lavoro

Orario di lavoro - *omissis*

Oltre agli oneri risultanti dagli articoli del presente Capitolato e da tutte le ulteriori disposizioni, la cui osservanza è resa obbligatoria per l'Appaltatore da specifiche normative vigenti, saranno a carico dell'Appaltatore stesso gli oneri ed obblighi seguenti:

- 1) Formazione del cantiere attrezzato in maniera adeguata alla entità dell'opera da eseguire, su un'area appositamente destinata e messa a disposizione dalla Committenza d'intesa con l'Appaltatore, con il rispetto di tutte le indicazioni contenute nel piano delle misure per la sicurezza, richiamato al successivo art.23, e dei vigenti regolamenti in materia e comprendente:
 - i necessari movimenti di terra e inghiaimento dell'area di cantiere;
 - la recinzione che dovrà avere caratteristiche rispondenti alle vigenti norme in materia di sicurezza, ed essere provvista delle necessarie segnalazioni diurne e notturne;
 - tutti gli impianti ed attrezzature occorrenti per la perfetta e rapida esecuzione delle opere appaltate;
 - gli allacciamenti provvisori alla rete cittadina di distribuzione dell'acqua e di energia elettrica;
 - la sistemazione e pulizia della strada di accesso e delle strade interne limitrofe in modo da rendere sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone; il cantiere dovrà svilupparsi con il minimo ingombro possibile e comunque con la minima interruzione di pubblico transito sulle strade, salvo quelle limitate indispensabili occupazioni di chiusura al transito delle strade che dovranno essere concordate con la Direzione Lavori, previo parere degli uffici comunali responsabili del pubblico traffico ed occupazione suolo pubblico;
 - la guardia, la sorveglianza, la custodia e la buona conservazione, sia di giorno che di notte e fino al collaudo delle opere, con personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dalla Committenza e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per tale custodia l'Appaltatore dovrà servirsi di personale provvisto di adeguata qualifica.

Dovranno essere anche conservati tutti i servizi tecnologici esterni e sotterranei e ogni loro eventuale modifica e spostamento saranno a completo carico dell'Appaltatore, sia per ottenere i relativi permessi e sia per le spesa, dell'impresa appaltatrice.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli eventuali oneri e le spese conseguenti all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni per l'installazione del cantiere.

-
- 2) Responsabilità e il risarcimento per ammanchi e danni di qualsiasi genere finì al collaudo o alla consegna in uso anticipato, come previsto al successivo comma 15, riguardanti le opere eseguite o in corso di esecuzione, i materiali, gli impianti e le attrezzature di qualsiasi genere, anche di proprietà della Committenza, esistenti nell'ambito del cantiere;
- 3) Costruzione e manutenzione, entro il recinto del cantiere, di uno o più locali, attrezzati a uso ufficio del personale di direzione e di assistenza lavori. I locali dovranno essere muniti di illuminazione e, se necessario, di riscaldamento. All'interno del locale (anche tramite container), da adibire a ufficio di direzione dei lavori, il quale dovrà mantenersi in perfetto ordine e pulizia, dovranno essere messi a disposizione:
- **stampante laser a colori formato A4, con dispositivo wireless o similare, in grado di ricevere le fotografie del cantiere (prodotte con dispositivo mobile sia tipo Apple iPhone, sia similare), e scattate dalla DL o dall'impresa, per stamparle in tempo reale per inserirle nel giornale lavori o nel faldone contenente i verbali della sicurezza.**
 - **pannellature metalliche per fissare con magneti i disegni di cantiere e il cronoprogramma. NB sulle pareti della baracca dovranno essere affissi tutti gli elaborati di progetto inerenti alle fasi in corso d'opera, e soprattutto il cronoprogramma aggiornato.**
 - **scaffalature chiuse per apporre al riparo delle polveri i documenti di cantiere e relativi alla sicurezza.**
 - **dotazione di n° 6 elmetti aggiuntivi (nuovi e puliti) e n° 6 gilet ad alta visibilità (nuovi e puliti) da mettere obbligatoriamente a disposizione dei tecnici incaricati, degli ispettori pubblici, e di altro personale autorizzato all'ingresso in cantiere.**
 - **onere per l'appaltatore di installare video-camera (web-cam) per tutta la durata del cantiere con accesso alle riprese da remoto a disposizione dell'ufficio DL.** Da ritenersi come strumento indispensabile per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. è importante scegliere delle telecamere di qualità e assicurarsi che siano in grado di registrare immagini nitide e di alta risoluzione. Se necessario è da ritenersi compreso l'eventuale smontaggio e rimontaggio in altro angolo di ripresa secondo l'andamento dei lavori al fine di assicurare sempre immagini video congeniali allo scopo.
 - **obbligo per il Direttore Tecnico di Cantiere di eseguire almeno nr. 1 riunione settimanale in video-call con l'ufficio DL.** Su richiesta del DL/CSE onere di far intervenire alle riunioni anche i responsabili delle ditte subappaltatrici. Incluso onere per l'appaltatore di redigere e trasmettere verbale/report della riunione;
- 4) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami, per uso del personale addetto ai lavori;
- 5) Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art.7, per i tecnici le cui prestazioni fanno carico all'Appaltatore;
- 6) La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati degli accessi carrali e pedonali alle proprietà private che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, collocando ove necessario ponticelli, camminamenti protetti (anche a mensola) e scalette di adeguata portata e sicurezza ovvero altre opportune opere provvisorie;
- 7) Esecuzione e fornitura della mano d'opera e degli strumenti occorrenti per tracciati di consegna, picchettamenti, tracciamento dei livelli altimetrici, simulazioni del posizionamento dell'opera finita, misure e verifiche; esecuzione in sito o presso gli appositi istituti incaricati, delle esperienze, prove, analisi (ivi comprese quelle per la caratterizzazione del materiale da scavo nel rispetto della normativa vigente), e assaggi di ogni tipo (nelle murature, nelle pavimentazioni di ogni tipo, o in qualsiasi altro ambito) richiesti dalla D.L. anche sui materiali da impiegarsi nei lavori, nonché l'esecuzione di ogni altra prova, ivi comprese quelle di carico, necessarie sia per l'esecuzione delle opere appaltate, che per il collaudo finale. Dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui conglomerati e sui profilati e tondi metallici, presso laboratori legalmente autorizzati, che rilasceranno i richiesti certificati. Dei campioni prelevati (anche per la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo), per qualsiasi titolo, dovrà esserne curata la

- conservazione presso l'ufficio direttivo, previo suggello e firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore, a garanzia dell'autenticità;
- 8) Fornitura, collocamento nei punti richiesti e manutenzione di cartelli stradali, segnali di avviso, fanali notturni, impianti semaforici provvisori funzionanti sia di giorno che di notte e altre attrezzature del genere, a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori e a protezione della pubblica incolumità, anche in relazione a specifiche richieste della Direzione lavori. I suddetti segnali stradali dovranno essere a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori e conformi alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada;
 - 9) Fornitura e la relativa posa in opera di cartelli indicatori, da ubicarsi nei siti indicati dalla Direzione Lavori (generalmente inizio e fine cantiere), **a fondo giallo delle dimensioni minime di m 1.00x1.50 conformi** a quanto previsto al comma 6 dell'art.30 (fig. II 382) del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada. Il numero, la tipologia, e i contenuti specifici di detti cartelli, se non indicato in via preventiva nell'allegato PSC, sarà di volta in volta trasmesso dalla DL secondo necessità, e previa condivisione con la AC. La DL si assume l'onere della produzione del file grafico di stampa dei cartelli, mentre l'impresa appaltatrice avrà l'onere di produrre e stampare con materiale resistente all'acqua e su supporto rigido, fino a un massimo di 20 cartelli. Soltanto oltre tale numero l'impresa avrà diritto a compensi aggiuntivi, nella misura indicata a seguito presentazione della fattura della tipografia, che verrà saldata in contabilità, o a parte, a seconda delle indicazioni della Committenza].
 - 10) Mantenimento, fino a collaudo eseguito, della continuità degli scoli delle acque, delle condutture, dei cavi e del transito sulle vie e sentieri pubblici o privati interessati alle opere in appalto;
 - 11) Esecuzione, a discrezione della Direzione lavori, di un congruo numero di fotografie eseguite prima, durante e dopo il compimento dell'opera. Le fotografie dovranno essere di formato non inferiore a 18x24 cm. e per ogni presa dovranno essere consegnate alla D.L. n° 3 copie positive, raccolte in album contenitore con le necessarie didascalie, e il relativo negativo; a richiesta della DL, potranno essere fornite in formato digitale, tramite trasmissione via mail.
 - 12) Pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito al cantiere e interne allo stesso cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto di altre ditte. Dovrà essere prevista la pulizia mediante spazzatrici meccaniche o con mezzi manuali ed eventuale bagnatura delle vie interessate dai lavori al fine di evitare la formazioni di polveri in conseguenza al passaggio di veicoli;
 - 13) Libero e gratuito accesso al cantiere e passaggio nello stesso e sulle opere eseguite o in corso di esecuzione al personale della Direzione lavori e della Committenza per visite e sopralluoghi con il temporaneo e provvisorio l'utilizzo delle opere eseguite, nonché il libero e gratuito accesso al cantiere e passaggio nello stesso, alle persone facenti parte di qualsiasi altra impresa o ditta alle quali siano stati affidati lavori o forniture non comprese nell'appalto ed alle persone che debbono eseguire lavori per conto diretto della Committenza; nonché, a richiesta della Direzione lavori, l'uso parziale o totale, da parte delle suddette imprese o persone, delle opere provvisorie esistenti in cantiere, ed in particolare dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento e trasporto per tutto il tempo occorrente alla esecuzione delle opere che la Committenza intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre imprese. Per quanto sopra esposto, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorte né dalle ditte interessate, né dalla Committenza;
 - 14) Ricevimento in cantiere e, a richiesta della D.L., anche l'onere di scarico e trasporto nei luoghi di deposito o a piè d'opera, di materiali per forniture ed opere escluse dall'appalto ed eseguite da altre ditte per conto della Committenza, restando l'appaltatore unico responsabile come previsto al precedente comma 2, con l'obbligo conseguente di riparare a proprie cura e spese i danni che a tali materiali, forniture ed opere avessero a derivare per propria negligenza;
 - 15) Cernita, puliture ed accatastamento dei materiali di proprietà della Committenza, che eventualmente provengano da lavori eseguiti nell'ambito dell'appalto, e loro trasporto e scarico nei luoghi del Comune indicati dalla D.L., con trasporto a discarica, anche fuori del Comune, dei materiali eccedenti di rifiuto, compresi gli oneri di discarica;

- 16) Consenso all'uso gratuito anticipato di parte dell'opera, su richiesta della Direzione lavori, con facoltà di richiedere un verbale circa lo stato delle opere al momento della concessione all'uso anticipato, a garanzia dei possibili danni che possono derivare dalla concessione;
- 17) Sgombero completo del cantiere, dei materiali, mezzi d'opera e impianti di proprietà dell'Appaltatore entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, l'area occupata dal cantiere dovrà essere sistemata come all'atto della consegna;
- 18) Adozione, nella esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi e a evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità nel caso di inadempimento alle prescrizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal Decreto Legislativo n° 81/2008 e s.m.i. e di infortuni ricadrà pertanto sull'impresa appaltatrice oltreché sul Direttore Tecnico dell'impresa stessa, restandone pienamente esentata e sollevata sia la Committenza che il Direttore dei lavori ed il personale, dagli stessi designato, alla assistenza e sorveglianza dei lavori;
- 19) Obbligo di mantenere, in adeguato locale del cantiere, la dotazione regolamentare di pronto soccorso e di garantire, per tutta la durata dei lavori, un servizio di automezzo che consenta l'immediato avviamento al più vicino ospedale del personale infortunato o colpito da malore;
- 20) Obbligo di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. Obbligo, altresì, di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana o dalla strutture e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Committenza, della osservanza alle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'Appaltatore responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committenza.
L'Appaltatore è tenuto inoltre alla osservanza piene e scrupolosa di tutte le norme derivanti da leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni varie del personale dipendente contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, le malattie causali o professionali, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
In caso di inottemperanza a tutti gli obblighi come sopra precisati nel presente articolo, accertata dalla Committenza o ad essa segnalata dall'Ufficio provinciale del Lavoro, la Committenza medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Committenza né ha titolo a risarcimento dei danni;
- 21) Obbligo di corresponsione, alle scadenze consuetudinarie, delle paghe e dei salari al personale dipendente dall'impresa;
- 22) Osservanza delle disposizioni di legge relativa alle assunzioni obbligatorie;
- 23) Presentazione prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la cassa edili e/o edilcassa - assicurativi ed enti infortunistici;

-
- 24) Trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale. Il D.L. avrà facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento;
- 25) Applicazione di tabelle di pubblicizzazione dei lavori che dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- dimensioni minime: 3,00 x 2,50 m;
 - materiale delle tabelle e dei sostegni: adatti e calcolati a resistere agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni previste dalle norme; da escludere, per le tabelle, carta, cartone e simili materiali deperibili;
 - visibilità: la visibilità pubblica dovrà essere massima possibile; ove le dimensioni o l'ubicazione del cantiere lo suggeriscano, le tabelle dovranno essere anche più di una, in numero sufficiente per pubblicizzare l'argomento, oppure dovranno essere bifacciali, se poste a bandiera all'estremità di una strada e non semplicemente applicate ad un ponteggio o ad uno steccato;
 - la D.L. potrà disporre anche la fornitura aggiuntiva e posa di eventuale **striscione stampato su materiale plastico** da apporre alla recinzione mobile e fissa di cantiere (anche delle seguenti dimensioni : ml 1,80 in altezza per una lunghezza di ml 6,00-8,00-10,00, illustrante le scelte che hanno guidato il progetto, parti scritte, disegni, fotografie, rendering, loghi, ecc. L'onere di elaborazione del file grafico potrà essere assunto a titolo gratuito dalla D.L. e messo a disposizione per la stampa a cura dell'impresa.
- 26) pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro) nonché, per l'aggiudicatario, rimborso delle spese di pubblicazione del bando di gara e relativo esito secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- 27) Per quanto riguarda gli impianti elettrici, di riscaldamento, idrosanitari ed antincendio, l'Appaltatore dovrà fornire, entro 30 giorni dalla aggiudicazione dei lavori,
- campionature dei materiali
 - disegni dei particolari costruttivi degli impianti e relativi componenti.
- Al termine dei lavori l'Appaltatore fornirà alla Committenza una serie di disegni AS BUILT in copia cartacea oltre ad un CD/DVD con i relativi file in formato .dwg.
- I disegni riporteranno al costruttivo la distribuzione degli impianti, con tutte le indicazioni tecniche utili e necessarie per effettuare operazioni di intervento e di manutenzione.
- L'Appaltatore al compimento delle opere dovrà fornire alla D.L. dichiarazione di "CONFORMITÀ' DEGLI IMPIANTI", ai sensi del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008;
- 28) Indagini sulle strutture o pavimentazioni esistenti, carotaggi, prelievi e prove giudicate necessarie per l'esatta conoscenza delle caratteristiche delle murature esistenti e stabilire le caratteristiche e le modalità degli interventi di restauro e/o consolidamento;
- 29) Sarà a cura e a spesa dell'Appaltatore ogni e qualsiasi onere inerente le denunce presso gli Enti preposti, previste dalle normative vigenti di opere e di impianti, ancorché richiesti dalla Committenza;
- 30) Si intendono a totale carico dell'Appaltatore e pertanto senza nessun particolare compenso tutte le eventuali (nessuna esclusa) attrezzature, mezzi d'opera, opere provvisorie, di presidio e/o di protezione che si rendessero necessarie (ad iniziativa ed a giudizio del medesimo Appaltatore e previa approvazione della Direzione lavori della Committenza) per assicurare durante tutto il periodo dei lavori la piena e perfetta esecuzione degli stessi, la totale conservazione e stabilità di tutte le strutture aeree e sotterranee esistenti;
- 31) Le spese per passaggio, occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante per depositi od estrazione di materiali;
- 32) La recinzione e la chiusura verso gli spazi aperti al pubblico dei luoghi dove si svolgeranno i lavori nonché la protezione sempre verso tali spazi, dei ponteggi con opportuni teli, soprattutto per evitare il diffondersi di polveri
- 33) Gli oneri e le spese relative alle prove di funzionamento ed al collaudo tecnico degli impianti tecnologici, esclusa solo la nomina del tecnico collaudatore, a carico della Committenza;

- 34) Il contenimento del livello di inquinamento acustico entro i limiti imposti dalla legislazione vigente e con il rispetto degli orari e delle prescrizioni stabiliti dal Regolamento per lo svolgimento in deroga alla zonizzazione acustica comunale di manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico.
- 35) La piena e completa conoscenza ed osservanza delle ordinanze e delle disposizioni vigenti che regolano l'accesso, la circolazione e la sosta di automezzi e mezzi d'opera nel caso di lavori da eseguire all'interno del centro urbano, compresi gli oneri e le spese conseguenti l'acquisizione delle eventuali autorizzazioni.
- 36) L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazioni concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.
- 37) La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie.
- 38) L'esecuzione di verifiche, assaggi, campioni, analisi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso gli Istituti o Laboratori di fiducia del Comune, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.
- 39) **Le indagini preventive sullo stato, consistenza, tracciato e profondità di tutte le strutture e servizi, pubblici e privati, esistenti in corrispondenza degli scavi del cantiere. L'Impresa dovrà fornire alla Direzione Lavori una documentazione grafica adeguata dei risultati dell'indagine.**

L'impresa prima di dare inizio ai lavori deve accertare presso gli utenti del suolo e sottosuolo pubblico l'esistenza di cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o di condutture (acquedotti, gasdotti, metanodotti, oleodotti, ossigenodotti, ecc.). Qualora fosse accertata la presenza di tali impianti l'Impresa appaltatrice dovrà comunicare agli Enti proprietari dei medesimi la data di inizio dei lavori chiedendo altresì tutti gli elementi necessari a consentire l'esecuzione dei lavori con le cautele opportune onde evitare danni ai predetti impianti. Il maggior onere alla quale l'Impresa dovrà sottostare per l'esecuzione delle opere in dette condizioni si intende compreso e compensato con i prezzi in elenco. Qualora nonostante le precauzioni adottate dovessero essere arrecati, nel corso dei lavori, danni agli impianti sotterranei esistenti (anche in casi di sottoservizi posati a profondità esigue o non conformi alle consuetudini in uso) l'Impresa appaltatrice dovrà provvedere a darne immediato avviso agli Enti interessati ed alla Direzione dei Lavori significandosi comunque che l'Impresa è in ogni caso unica responsabile nei confronti degli Enti in questione rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione Comunale da qualunque vertenza sia civile che penale. In codesti casi, l'impresa avrà a suo carico la sostituzione di cavidotti, tubazioni, condotte, cavi, o altri elementi da lei danneggiati, compreso le opere murarie, gli scavi e i materiali necessari al totale ripristino, con la sola esclusione dell'esecuzione e reinterro di scavi a profondità maggiori, qualora dovesse essere necessario a giudizio della DL e previa sua autorizzazione scritta. In talo caso si procederà a quantificazione del solo scavo secondo i prezzi presenti in elenco prezzi di progetto.

Sempre a riguardo dei sottoservizi tutte le attività interferenziali con manufatti da conservare e sottoservizi di ogni genere sono da ritenersi comprese nelle voci di elenco prezzi, come onere dell'appaltatore. Egli dovrà gestire tali interferenze che dovessero manifestarsi senza nulla pretendere in aumento, senza pretesa di maggiori oneri per rallentamenti sull'andamento dei lavori, e risolvendo a sue spese le opere necessarie al ripristino e al mantenimento per la sicurezza dei lavoratori e delle persone che vivono o frequentano adiacenze del cantiere, ivi compreso i veicoli autorizzati al transito.

- 40) I ritrovamenti di manufatti artistici od oggetti di valore storico devono essere denunciati immediatamente dall'Impresa alla Direzione Lavori. Tutti i materiali e gli oggetti artistici ritrovati resteranno di proprietà della Committenza e nulla spetterà all'Impresa per i ritrovamenti in questione. E' fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di provvedere al recupero ed alla

conservazione di quanto sopra specificato. Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra citati si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori a misura.

- 41) La classificazione dei reflui di risulta della operazioni di spurgo degli alvei di tratti scoperti e coperti delle rogge Comunali o in concessione al Comune e di canali di gronda, sarà stabilita, prima dell'inizio lavori, attraverso analisi di campioni corredati di verbale di prelevamento completo di tutte le indicazioni tecniche e amministrative necessarie a caratterizzare il rifiuto prelevato, da eseguirsi in contraddittorio tra il D.L. Comunale e l'Impresa, con spese a carico dell'Impresa;
- 42) L'esecuzione delle opere di ricarica delle pavimentazioni stradali e/o dei suoli con idonei materiali, ogni qual volta si rendesse necessario in conseguenza di cedimenti e/o assestamenti che si verificassero nell'arco temporale intercorrente tra l'esecuzione di pavimentazioni provvisorie e/o dello strato di fondazione e quelle definitive (tappetino) da realizzarsi successivamente, ciò anche in relazione alla stagione ritenuta più propizia per l'esecuzione di quest'ultime.
- 43) Presenza continuativa di capo cantiere, coordinamento, mantenimento apprestamenti generali, sorveglianze, custodia, riunioni, ecc...

ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

- le spese per rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per i cippi di cemento ed in pietra, per materiali e mezzi d'opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi di trasporto occorrenti, dall'inizio delle consegne fino al collaudo compiuto;
- mettere a disposizione un tecnico dotato di strumentazione topografica finalizzato al corretto tracciamento in conformità al progetto esecutivo (bordi, profili altimetrici, longitudinali e trasversali). Sarà cura e dovere dell'impresa, prima di iniziare i lavori, compiere il tracciamento a mezzo di picchetti, sagome e modifiche, etc, sottoponendolo alla DL per il controllo. Soltanto dopo l'assenso di questa potrà darsi inizio alle opere relative. È bene chiarire che l'impresa ha l'onere di eseguire il proprio rilievo topografico per la creazione di rete di inquadramento (o di appoggio) procedendo sempre «dal generale al particolare». L'impresa con proprio tecnico deve, in primo luogo, realizzare l'inquadramento geometrico generale (consiste nella copertura dell'intera zona di terreno da rilevare, con una serie di punti, in numero limitato, opportunamente scelti e tra loro collegati, dei quali occorrerà determinare con cura le posizioni) di tutta l'area interessata al rilievo. Il rilievo di inquadramento costituisce la rete di base, l'ossatura di sostegno e di appoggio, su cui si dovrà sovrapporre dwg di progetto per la restituzione sul campo di ogni punto fondamentale per la descrizione dell'opera a livello planialtimetrico. Il lavoro di inquadramento interessa l'intera area da rilevare! coinvolge un limitato numero di punti (da acquisire con grande cura e precisione). Tuttavia, essi devono essere scelti con cura e devono essere distribuiti sull'intero territorio da rilevare;
- contattare gli enti gestori dei servizi, per la corretta segnalazione e mediante picchettamento a più colori delle presenze (individuando anche la profondità di tali linee), al fine di evitare danneggiamenti e incidenti. Tali planimetrie hanno valore puramente indicativo, fermo restando l'obbligo da parte dell'impresa esecutrice dei lavori di scavo di effettuare in via preventiva "saggi a mano" per la precisa individuazione degli impianti sotterranei e ciò in virtù del principio per cui l'attività di scavo è da considerare "attività pericolosa" (ex art. 2050 Codice civile). È indispensabile che venga adottato in sede costruttiva ogni accorgimento necessario a evitare il contatto con le linee elettriche, che, come noto, sono tenute costantemente in tensione;
- Per tutte le opere metalliche sottoporre alla DL per approvazione disegni costruttivi di officina e campionature di materiali e finiture. Tutte le verniciature devono essere eseguite in officina, tutti gli elementi devono essere preforati, no saldature sul posto, no ritocchi;
- sottoporre alla DL i disegni costruttivi di tutte le armature dei calcestruzzi per approvazione da parte del direttore operativo strutturale;
- Il materiale escavato dovrà essere riutilizzato in cantiere sulla base di documenti di progetto e disposizioni di dettaglio della DL. Per ogni volume in eccedenza da conferire in discarica è da ritenersi inclusa la movimentazione all'interno del cantiere, il carico, il trasporto e gli oneri di conferimento ai siti autorizzati.

Il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri elencati è da ritenersi conglobato nei prezzi di elenco, essendosene tenuto il giusto conto nella formulazione dei prezzi medesimi.

Art. 19 QUALITÀ', PROVENIENZA E PROVVISTA DEI MATERIALI – MODALITÀ' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO – CAMPIONATURE SPECIALI – TRACCIAMENTI PLANOALTIMETRICI - INTEGRAZIONI ELABORATI GRAFICI.**A) QUALITÀ', PROVENIENZA E PROVVISTA DEI MATERIALI – MODALITÀ' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO**

Per quanto concerne la qualità, la provenienza, la provvista, la sostituzione dei materiali, le modalità di esecuzione di ogni singola categoria di lavori, dovranno essere comunque utilizzati i prodotti muniti di marchio o di certificazione di qualità rilasciata da Enti ed Istituti qualificati ed autorizzati.

L'Appaltatore dovrà garantire, anche per gli eventuali subappaltatori, che i prodotti da utilizzare per i lavori appaltati siano tempestivamente approvvigionati in modo da assicurare il rispetto dei tempi di esecuzione, fornendo preventivamente al Direttore dei lavori la relativa campionatura, la certificazione dei requisiti di qualità richiesti nonché la documentazione tecnica per le necessarie verifiche. In particolare dovrà essere documentata e certificata la classe di reazione al fuoco nonché la resistenza, la stabilità e la tenuta (REI) di tutti i prodotti, materiali e arredi impiegati, in conformità sia alle prescrizioni di progetto che a quelle della normativa vigente.

Per tutti gli impianti tecnologici previste nell'appalto dei lavori, dovranno essere rispettate tutte le norme costruttive e di sicurezza vigenti al momento della loro esecuzione.

B) OBBLIGO DI CAMPIONATURA SPECIALE

L'impresa si rende obbligata a fornire l'esecuzione in opera di ogni campionatura (manto di copertura metallica con lastra multistrato, pavimentazioni interne o esterne tra cui lastre di Diorite, WPC, gres, parquet, ecc, tinteggiature, pannelli di rivestimento in HPL, gradini e pianerottoli in pietra artificiale, soglie e davanzali in pietra artificiale, ecc), richiesta dal Direttore dei Lavori, fino all'ottenimento dell'approvazione della campionatura da parte del Direttore dei Lavori.

L'impresa dovrà anche indicare le caratteristiche dei diversi materiali, nonché il nominativo dei produttori, al fine di riportarli correttamente negli appositi libretti di manutenzione.

C) OBBLIGO DI TRACCIAMENTO delle linee planoaltimetriche del progetto, e integrazioni elaborati grafici o di altro tipo.

A integrazione dell'art.18 comma 7, l'impresa ha l'onere di mettere a disposizione un tecnico dotato di strumentazione topografica finalizzato al corretto tracciamento in conformità al progetto esecutivo, incluso l'onere di tracciare eventuali aggiustamenti delle linee esecutive, dei profili altimetrici, longitudinali e trasversali. In caso di autorizzazione da parte del progettista, La DL fornirà il file grafico in formato dwg, sia del rilievo, sia del progetto, affinché l'impresa possa ricavare tutte le indicazioni necessarie, anche qualora esse non siano pedissequamente indicate negli elaborati di progetto. In tale modo, grazie alla messa a disposizione di questo materiale editabile, di proprietà esclusiva della Committenza, e con diritti di autore esclusivi del progettista, nessuna rivendicazione per mancanza di precise indicazioni progettuali potrà essere rivendicata dall'impresa. Eventuali integrazioni di progetto, potranno essere fornite dalla DL o da tecnici da lei incaricati in forma spontanea a sue spese, o a scomputo (previa condivisione del corrispettivo) se richieste dall'impresa. Eventuali mancati saldi del lavoro svolto a tal riguardo, verranno decurtati in sede contabile.

Art. 20 NORME PER LA VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI – NUOVI PREZZI

Valgono le norme stabilite negli art. 77 e 78 del CST, richiamato al precedente art. 4, fatte salve le diverse indicazioni di valutazione e misurazione contenute nell'elenco descrittivo e nella lista richiamati al precedente art. 4.

Sono comunque comprese nell'appalto tutte le prestazioni, materiali e noli necessari per dare completamente compiuti tutti i lavori, nel rispetto delle vigenti normative di esecuzione, sicurezza ed agibilità delle opere appaltate, anche se non specificatamente indicate e descritte negli allegati di cui al precedente art 4.

Qualora per particolari lavorazioni non previste nell'elenco descrittivo (e *nella lista dei listini citati quali integranti del contratto*), sia necessario provvedere alla determinazione di nuovi prezzi, questi saranno determinati ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili presenti nel contratto o ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra direttore lavori e impresa esecutrice e approvati dall'organo decisionale dell'Amministrazione comunale.

Tutti nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso di gara anche quando trattasi di opere di sub-fornitura.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Committenza può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 21 DIVIETO DI PRESTAZIONI DI MANO D'OPERA IN ECONOMIA

A termini della legge n. 1369 in data 23.10.1960 "*Divieto di intermediazione e di interposizione delle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi*", non sono ammissibili prestazioni di mano d'opera in economia e le conseguenti liquidazioni e pagamenti.

Tuttavia, in ragione di particolari situazioni di lavori contemplati nell'appalto, la Direzione lavori, con apposito ordine di servizio, potrà autorizzare l'esecuzione di lavori in economia, entro il limite insuperabile delle previsioni economiche quantificate al precedente art. 2 sotto la specifica voce di "*opere in economia*".

Inoltre nel CME è stata predisposta un'apposita voce contenente una previsione di opere in economia alla quale attingere in caso di necessità, previa autorizzazione della DL, e successiva annotazione di dettaglio nel libretto delle misure].

Art. 22 CATEGORIA PREVALENTE E LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI O SCORPORABILI

L'Appaltatore dovrà eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

categoria	declaratoria	Qualificazione obbligatoria	Importo	classifica	%
OG 3	strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali	Sì	381.199,77		76,24
L'appalto è altresì composto dalle sottoriportate categorie interamente subappaltabili:					
OG 11	Impianti tecnologici				
OS 24	Verde e Arredo urbano		118.800,23		23,76

La categoria prevalente prevista per la realizzazione delle opere in appalto è la OG3. è sempre obbligatorio il possesso della qualificazione mediante attestazione SOA per l'importo di classifica adeguato.

Il subappalto è soggetto alle modalità e alle condizioni di cui al successivo **art. 23** del presente CSA.

L'importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente, comprende anche lavori diversi riconducibili oggettivamente a categorie minori e non rilevanti ai fini della partecipazione, che non concorrono alla qualificazione dell'Appaltatore, essendo il loro importo già incluso nella predetta categoria prevalente. Possono rilevare ai fini dell'emissione del Certificato di esecuzione lavori (CEL), con imputazione a favore dell'eventuale subappaltatore ai sensi dell'articolo 119, comma 20, del Codice

dei contratti, esclusivamente in caso di loro subappalto ad imprese specifiche, nei limiti previsti dall'articolo 22-bis del presente CSA, con certificazione di lavorazioni subappaltate appartenenti alla categoria prevalente o, se ammesso dall'ordinamento, come appartenenti alla categoria specifica se prevista specificamente negli atti di gara ai sensi dell'articolo 86, comma 5-bis, e 119, comma 20, del Codice dei contratti.

L'affidamento in subappalto o a cottimo di qualsiasi parte dei lavori sarà autorizzato qualora sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 119 del D.lgs. 36/2023, che si intendono integralmente richiamate, e, pertanto, solo per quelle opere espressamente indicate all'atto dell'offerta, e nel rispetto dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa. In riferimento al SUBAPPALTO si rimanda al successivo art. 22 bis.

Art. 23 SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c. 2, lettera d) del codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore

Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto secondo le disposizioni del presente articolo.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Sussiste l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa se l'oggetto del subappalto subisce variazioni e l'importo dello stesso viene incrementato.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II, del codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 23 del codice.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; deve riconoscere, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.

Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 11 c. 5 del codice la stazione appaltante e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere sono indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo allega copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione è effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi degli art. 18, c. 1, lett. u), 20, c. 3 e art. 26, c. 8, del d.lgs. 81/2008, nonché dell'art. 5, c. 1, della L. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

La stazione appaltante indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato.

Ai sensi comma 11. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; (*)

c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

(*) a titolo indicativo e non esaustivo per inadempimento da parte dell'appaltatore si intende per esempio il mancato pagamento al subappaltatore da parte della ditta appaltatrice di una sola rata alle scadenze stabilite. Il tutto previa verifica di assenze di contestazioni sulla lavorazione specifica del subappaltatore da parte della DL. Detta clausola ha valore anche nel caso non sia stato richiesto il pagamento diretto del subappaltatore, da parte della stazione appaltante, in sede di presentazione dell'offerta.

Ai sensi art. 11 comma 5 del D.Lgs. 36/2023: Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

Art. 24 PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE

L'onere previsto per le misure di sicurezza, risultante dal piano stesso allegato quale parte integrante del presente Capitolato, ammonta a **euro 15.000,00 (quindicimila/00)**, e sono conglobati e assorbiti all'interno delle singole voci di computo-elenco prezzi (*), a tal riguardo si veda tabella di sintesi sotto riportata. Tale importo, compreso nell'appalto, è fisso e invariabile e non soggetto al ribasso d'asta. **Il costo della sicurezza è stato redatto in conformità (al punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs 81/08) ed è esposto in dettaglio nell'allegato Piano di Sicurezza e Coordinamento. E' utile precisare che tale importo complessivo non trova evidenza nel computo metrico del progetto in quanto l'importo di €15.000,00 è distribuito equamente all'interno dei singoli prezzi di elenco prezzi. Infatti tutti i prezzi sono stati costruiti contemplando la relativa incidenza dei costi per la sicurezza, costi che sono stati estrapolati solamente per calcolare la cifra da non sottoporre a ribasso d'asta. L'importo descritto è fisso e invariabile, pertanto le imprese partecipanti alla gara si impegnano, accettando il presente capitolato, a non esporre alcun tipo di rivendicazione in merito a successive variazioni di contenuti del Piano della Sicurezza e dell'organizzazione del cantiere.**

Il Coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione potrà proporre al Direttore lavori e alla Committenza, con propria relazione motivata e documentata relativa a opere già in fase d'esecuzione, un'equa riduzione del suindicato importo, nel caso di ordini di sospensione dei lavori per gravi inosservanze da parte dell'impresa appaltatrice alle norme del D.lgs. 81/2008 e per la

sospensione delle singole lavorazioni in corso delle varie categorie di opere, per pericoli gravi e imminenti dovuti alla mancata attuazione delle norme di sicurezza. Tali gravi inosservanze e pericoli dovranno essere tempestivamente costatati e contestati, dallo stesso Coordinatore, con appositi ordini di servizio notificati all'impresa appaltatrice, trasmessi al Direttore dei lavori, e comunicati agli Enti ed Autorità preposte per le sanzioni e contravvenzioni previste dal D.lgs. 81/2008.

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, dovrà presentare al Direttore dei lavori e Coordinatore per l'esecuzione eventuali proposte integrative del piano di sicurezza nonché un piano operativo di sicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Le eventuali integrazioni non modificano, in alcun caso, i prezzi contrattuali già pattuiti e pertanto la Committenza non riconoscerà alcun onere aggiuntivo e/o suppletivo all'ammontare sopra indicato che quindi resta fisso e invariabile.

Per le eventuali modifiche di dettaglio disposte dal Direttore dei lavori, ai sensi del precedente art. 2 e che non si configurano come varianti in corso d'opera, l'Appaltatore non potrà pretendere alcun rimborso e onere suppletivo e/o aggiuntivo dell'ammontare fisso e invariabile sopra stabilito, in quanto tali modifiche non costituiscono varianti e non comportano l'aumento dell'ammontare del contratto stipulato.

Nel caso delle varianti ammesse dal precedente art. 6), che comportano aumenti e/o diminuzioni dell'importo contrattuale e che trovano copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione valuteranno l'eventuale onere suppletivo e/o aggiuntivo dell'ammontare fisso ed invariabile sopra stabilito.

L'Appaltatore e il proprio direttore tecnico hanno l'obbligo della tempestiva e completa attuazione di tutte le prescrizioni contenute nel piano delle misure di sicurezza e coordinamento del cantiere, richiamato al precedente art. 4.

L'Appaltatore e il proprio direttore tecnico hanno altresì l'obbligo di osservare, adottare e mantenere tutte le prescrizioni ed obblighi derivanti dal D.lgs. 81/2008, nonché tutte le vigenti normative in materia di prevenzione antinfortunistica e di sicurezza.

Il piano sarà adeguato dal Direttore lavori e Coordinatore per l'esecuzione di volta in volta in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.

Il Direttore di cantiere ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei vari piani di sicurezza.

Art. 25 RISERVE

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le eccezioni e riserve che l'Appaltatore intende opporre debbono essere formulate, a pena di inammissibilità, con le modalità e nei termini stabiliti nei paragrafi a seguire.

1. Non costituiscono riserve:

- a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
- b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
- c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
- d) le contestazioni circa la validità del contratto;
- e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
- f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

In merito alla tempistica di iscrizione delle riserve, a parziale deroga delle indicazioni del Codice, l'iscrizione delle riserve, pena decadenza delle medesime, deve avvenire nel rispetto della seguente procedura:

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso di inerzia o astensione all'apposizione della firma, o addirittura in caso di rifiuto a firmare, **decorsi 8 giorni dalla presentazione del registro di contabilità**, l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine ogni eventuale riserva. Tutto quanto sopra si applicherà indipendentemente dalla presenza di solleciti o meno da parte della stazione appaltante o della DL ad apporre la firma.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, **nel termine di otto giorni**, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, **nei successivi quindici giorni**, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui l'esecutore abbia firmato il registro di contabilità con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano; dovranno essere espresse in forma sintetica, per punti precisi, e non dovranno mai fare riferimento, o mettere in discussione, circostanze e oneri già inclusi nel CSA e nei documenti di contratto.

Non è ammesso, raggruppare in un'unica riserva, più oggetti di contestazione: ogni riserva deve trattare un solo punto, ovvero un solo riferimento alla voce contabile di CME o di documento contabile (libretto delle misure o registro di contabilità), che non viene ritenuta soddisfatta adeguatamente. Il mancato rispetto di questa disposizione comporta l'immediata decadenza della medesima riserva e di tutto il suo contenuto (salvo deroghe eccezionali a discrezione della DL). I contenuti della medesima riserva, ancorché venissero suddivisi successivamente, non saranno replicabili nei successivi SAL.

Le riserve dovranno essere prodotte, sia su materiale cartaceo debitamente firmato, e dovranno essere accompagnate da file editabile in formato office-word. In caso di negligenza dell'impresa aggiudicatrice a produrre le riserve come indicato, qualora, a far data della richiesta di adeguamento da parte della DL, le riserve non dovessero prodursi nella modalità indicata entro 8 giorni, esse si intendono decadute. I giorni aggiuntivi che l'impresa impiegherà per la consegna di quanto citato, andranno a procrastinare dell'uguale tempistica il tempo a disposizione della DL per la consegna delle deduzioni.

Inoltre, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
- b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
- d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, a maggior ragione, se la medesima riserva è stata respinta anche soltanto parzialmente dalla DL.

2 bis. Corrispettivo da riconoscere alla stazione appaltante per gli oneri da sostenere per la disamina delle riserve.

Al fine di disincentivare un eventuale improprio o disinvolto approccio all'iscrizione delle riserve nel registro di contabilità, pratica che obbliga la stazione appaltante e l'ufficio di DL a onerosi costi aggiuntivi, si stabilisce quanto segue:

- In anticipo o contemporaneamente al deposito delle riserve (siano esse esplicitate tramite protocollazione ufficiale presso la sede della stazione appaltante, oppure esplicitate tramite iscrizione diretta sul registro di contabilità, l'impresa dovrà versare alle casse comunali un importo fisso pari a euro 500, oltre a euro 126,00 (euro 126), per ogni riserva formulata.
- L'importo unitario di euro 126,00 verrà moltiplicato nel caso di riserve con contenuti multipli (NB vedasi il divieto alle riserve per contenuti multipli, come indicato nel paragrafo precedente), le quali verranno esaminate soltanto in deroga eccezionale da parte della DL. In tal caso l'importo citato verrà moltiplicato per i numeri dei contenuti trattati nella riserva accettata in deroga.
- La mancata corresponsione di tale importo entro 72 ore dal deposito delle riserve, determinerà il decadimento automatico delle riserve. Farà fede la data di effettivo accredito dell'importo sul Conto corrente della stazione appaltante
- A seguito della disamina da parte della DL, qualora alcune riserve verranno accettate per intero, ma anche soltanto parzialmente, tale importo (di euro 126 per ogni riserva accettata) verrà stornato a favore dell'impresa appaltatrice in sede di conto finale. Viceversa, per ogni riserva respinta tale importo si intende chiaramente confermato.

3. L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

4. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 3, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Art. 26 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI.

I requisiti di qualificazione delle imprese sono determinati con riferimento a quanto previsto dal D.lgs. 36/2023. In caso di lavorazioni di tipo impiantistico le imprese aggiudicatrici

dell'appalto o le eventuali subappaltatrici, dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali per l'esecuzione degli impianti di cui all'art. 1 comma 2° del decreto del Ministero dello sviluppo economico n° 37 in data 22.01.08, e precisamente quelli relativi alle lettere a).

Art. 27 ORDINAZIONE, ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DI OPERE DI MANOMISSIONE PER SERVIZI TECNOLOGICI SOTTERRANEI

Qualora sia necessario ed opportuno ordinare l'esecuzione di lavori di manomissione, di ripristino e comunque connessi con servizi tecnologici sotterranei, di competenza di enti e ditte non comunali, il cui costo sia a carico e pagato da questi ultimi, l'Impresa appaltatrice è obbligata ad eseguirli agli stessi patti e condizioni del contratto dei lavori comunali di cui al presente progetto; le relative fatture, indirizzate dall'Impresa appaltatrice agli enti e ditte suddetti, saranno vistate per l'approvazione dalla Direzione lavori comunale, solo per quanto attiene l'avvenuta applicazione dei prezzi unitari, delle condizioni contrattuali comunali e per l'accettazione delle opere, restando a carico degli enti e ditte l'ordinazione e la verifica in contraddittorio delle quantità contabilizzate ed esposte. Gli importi dei suddetti eventuali lavori, non sono computabili ai fini del calcolo della massima entità di eventuali perizie suppletive ed ai fini dell'obbligatorietà esecutiva di lavori aggiuntivi nei riguardi dell'Amministrazione comunale, alle stesse condizioni, ai medesimi patti e prezzi del contratto, nell'ambito dei 6/5 dell'importo contrattuale.

Bergamo, marzo 2024

**In fede
Il progettista incaricato
Mario Bonicelli Architetto**



A blue professional stamp for Mario Bonicelli, Architect, is stamped over a handwritten signature. The stamp is rectangular and contains the following text: 'ORDINE BERGAMO' on the left side, 'MARIO BONICELLI' at the top, 'ARCHITETTO' at the bottom, and 'N° 800' on the right side. The signature is written in black ink and is partially obscured by the stamp.

COMUNE DI GRANDATE

(Provincia di Como)

**RIQUALIFICA PAESAGGISTICA E INFRASTRUTTURALE
DEL PARCO DELLE POSTE SITO IN VIA ROMA**

Progetto Esecutivo

Schema di contratto

(art. 32, Allegato I.7, D.Lgs. 36/2023)

Bergamo, marzo 2024

Mario Bonicelli Architetto



Comune di Grandate Via Como, 12, 22070 Grandate CO
Tel.: 031457811 - C.F./P.IVA: 00772840138 / 00772840138
PEC: comune.grandate@halleycert.it - Mail: info@comune.grandate.co.it

bozza provvisoria a corredo del Progetto Esecutivo
Ai sensi SEZIONE III – Art. 22 comma 4 lettera m)

**OGGETTO: RIQUALIFICA PAESAGGISTICA E
INFRASTRUTTURALE DEL PARCO DELLE
POSTE SITO IN VIA ROMA
CIG: ZF33A9703D - CUP: E92H22001970004**

SCHEMA DI CONTRATTO



Comune di Grandate Via Como, 12, 22070 Grandate CO
Tel.: 031457811 - C.F./P.IVA: 00772840138 / 00772840138
PEC: comune.grandate@halleycert.it - Mail: info@comune.grandate.co.it

bozza provvisoria a corredo del Progetto Esecutivo
Ai sensi SEZIONE III – Art. 22 comma 4 lettera m)

CONTRATTO DI APPALTO

RIQUALIFICA PAESAGGISTICA E INFRASTRUTTURALE DEL PARCO DELLE POSTE SITO
IN VIA ROMA CIG: ZF33A9703D - CUP: E92H22001970004

Dirigente del Servizio del Comune di Grandate,

Recapito mail:

Recapito P.E.C.:

Indirizzo postale:

L'anno –duemilaventiquattro - addì - del mese di , in Grandate, via Como n. 12, presso uno dei locali della Sede Municipale.-----

Davanti a me Dott. (C.F.), Segretario Generale del Comune di Grandate, autorizzato a rogare gli atti nei quali l'ente è parte ex art. 97 comma 4) lettera c) del D.Lgs. 267/ 2000, sono personalmente comparsi i Signori:-----

TRA

L' Amministrazione Comunale di Grandate, con sede a Grandate in via Como n. 12, (C.F. 00772840138), che d'ora innanzi sarà denominato committente od ente appaltante, nella persona, nato a il, che interviene alla stipula del presente contratto in qualità di Dirigente del Servizio LL. PP. del Grandate, giusto incarico conferitogli dal Sindaco con atto P.G. n. del, per la carica domiciliato presso la sede del Comune di Grandate, e dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune medesimo, in virtù degli artt. ... dello Statuto Comunale e ... del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti ed inoltre:

- di non avere avuto rapporti di natura privatistica con i firmatari della Società nel biennio precedente alla presente stipula (art. 14 DPR 62/ 2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”);
- che “non esistono relazioni di parentela o affinità tra i propri dipendenti e dirigenti ed i soggetti facenti parte dell'impresa aggiudicataria dell'appalto in oggetto”.

E



Comune di Grandate Via Como, 12, 22070 Grandate CO
Tel.: 031457811 - C.F./P.IVA: 00772840138 / 00772840138
PEC: comune.grandate@halleycert.it - Mail: info@comune.grandate.co.it

bozza provvisoria a corredo del Progetto Esecutivo
Ai sensi SEZIONE III – Art. 22 comma 4 lettera m)

per l'Operatore Economico con sede a in Via n. (P.IVA/ C.F.), che d'ora innanzi sarà denominato aggiudicatario o appaltatore, il Sg./ la Sg.ra, nato/ a a il, che dichiara di agire e stipulare esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del medesimo in forza di procura speciale in dataRep. n.-Raccolta n. a ministero del Dott., Notaio in, conservata a fascicolo;-----

I predetti intervenuti, della cui identità personale io Segretario Generale, sono certo, premettono

PREMESSO CHE

1. con Determinazione Dirigenziale del Servizio del Comune di Grandate n. ----- del ---/ --/ ----, legalmente esecutiva in data ----/ ---/ ----, è stata indetta la PROCEDURA ... PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA: RIQUALIFICA PAESAGGISTICA E INFRASTRUTTURALE DEL PARCO DELLE POSTE SITO IN VIA ROMA CIG: ZF33A9703D - CUP: E92H22001970004 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 36/ 2023, con contestuale approvazione delle modalità contrattuali inerenti l'aggiudicazione dei lavori, contenute nel Progetto esecutivo e del Capitolato speciale d'oneri, allegati alla Determinazione stessa, per il seguente importo complessivo posto a base di gara: € 500.000,00 oltre IVA di cui: € 195.455,02 per manodopera ~~non soggetti a ribasso~~ ed € 15.000,00 per di Oneri sicurezza non soggetti a ribasso, sulla base delle modalità di partecipazione contenute nel bando di gara e relativi allegati;
2. alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) ;
3. in data _____ è stata notificata la lettera d'invito per l'aggiudicazione dell'appalto di RIQUALIFICA PAESAGGISTICA E INFRASTRUTTURALE DEL PARCO DELLE POSTE SITO IN VIA ROMA CIG: ZF33A9703D - CUP: E92H22001970004 con procedura ..;
4. in seguito all'espletamento della gara d'appalto per i lavori di cui sopra l'operatore economico:..... (P. IVA) con sede a - Via....., n., è risultato vincitore e di conseguenza, a seguito delle avvenute verifiche ai sensi del Capo II e Capo III di cui al Titolo IV - I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti del D.Lgs. 36/ 2023 in data .../ .../ ... con Determinazione Dirigenziale. n. / , qui integralmente richiamata, si addiveniva alla aggiudicazione in via definitiva dei lavori in argomento, all'Impresa con sede inin Via per l'importo complessivo di IVA esclusa;



Comune di Grandate Via Como, 12, 22070 Grandate CO
Tel.: 031457811 - C.F./P.IVA: 00772840138 / 00772840138
PEC: comune.grandate@halleycert.it - Mail: info@comune.grandate.co.it

bozza provvisoria a corredo del Progetto Esecutivo
Ai sensi SEZIONE III – Art. 22 comma 4 lettera m)

5. l'impresa ha costituito la garanzia definitiva per un importo di € sotto forma di cauzione costituita in data o di fideiussione emessa in data dalla Società (Allegato);
6. in data prot. n. è stata inviata l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e dopo l'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 17 co.5 del D.lgs. 36/ 2023 l'aggiudicazione è divenuta efficace;
7. Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.lgs. 36/ 2023 l'ente committente riconosce all'affidatario un importo a titolo di anticipazione del prezzo pari al 20 %dell'importo contrattuale.
8. In riferimento all'Impresa aggiudicataria, l'Ente Appaltante ha acquisito in fase di gara presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici istituita presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (Deliberazione AVCP n. 111 del 20 Dicembre 2012 s.m.i.), la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico –finanziario per la stipula di contratti pubblici;
- l'Ente Appaltante ha acquisito dalla Prefettura di .., l'attestazione della non sussistenza di quanto previsto all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i. mediante il rilascio dell'informativa antimafia ai sensi dell'art. 84 co. 3 del D.Lgs. n. 159/ 2011 s.m.i. - Prot. n.
Oppure
- per quanto riguarda la verifica dell'assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 159/ 2011 s.m.i. o di una delle cause ostative di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/ 2011 s.m.i., per l'Operatore Economico in questione è stata inviata richiesta di verifica antimafia tramite ..: Richiesta Protocollo del . Si applica, nel caso di specie, l'Art. 3 del D.L. 76/ 2020, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali", convertito in Legge n. 120 dell' 11/ 09/ 2020.
Oppure
- come da verifica effettuata, l'Operatore Economico in questione risulta iscritto alle White Lists della Prefettura di , con i seguenti riferimenti: Provvedimento di iscrizione nr. ; validità fino al
9. Nel presente contratto sono integralmente richiamate le norme previste dalla Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/ 2013 come modificato dal DPR 13 Giugno 2023 n. 81.



Comune di Grandate Via Como, 12, 22070 Grandate CO
Tel.: 031457811 - C.F./P.IVA: 00772840138 / 00772840138
PEC: comune.grandate@halleycert.it - Mail: info@comune.grandate.co.it

bozza provvisoria a corredo del Progetto Esecutivo
Ai sensi SEZIONE III – Art. 22 comma 4 lettera m)

Al riguardo, l'aggiudicatario dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53 comma 16 –ter del D.Lgs. n. 165/ 2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 e si obbliga altresì, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/ 2013.

L'aggiudicatario dichiara inoltre di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Grandate, Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. ...del ../ ../ .., allegato al codice di comportamento e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti confermano e ratificano la suesposta premessa narrativa e l'assumono quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 –Oggetto del contratto

L'ente committente concede all'affidatario che accetta senza riserva alcuna, l'appalto di lavori di ...in base all'aggiudicazione della gara d'appalto avvenuta in data .

L'affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.

Articolo 2 –Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dall'ente committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- il Disciplinare/ lettera di invito
- capitolato speciale d'appalto
- schema di contratto;
- verbale di procedura di gara, del , con relativi allegati;



Comune di Grandate Via Como, 12, 22070 Grandate CO
Tel.: 031457811 - C.F./P.IVA: 00772840138 / 00772840138
PEC: comune.grandate@halleycert.it - Mail: info@comune.grandate.co.it

bozza provvisoria a corredo del Progetto Esecutivo
Ai sensi SEZIONE III – Art. 22 comma 4 lettera m)

- offerta economica;
- elenco elaborati di progetto.

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella documentazione sopra esposta e nel D. Lgs. n. 36/2023, alla stipula del presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile.

Articolo 3 – Ammontare dell'appalto – termini di pagamento

Il corrispettivo dovuto dall'ente committente all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € (diconsi €/centesimi), oltre IVA, di cui: per LAVORI: € oltre IVA inclusi oneri non soggetti a ribasso: € 15.000,00 per Oneri di sicurezza e ~~€ ...,00 per Manodopera~~; i termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d'appalto.

Articolo 4 – Garanzie e Polizze assicurative

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'aggiudicatario ha costituito, ai sensi degli articoli 53, 106, 117 e ALLEGATO II.13 del D.Lgs. 36/2023, cauzione con somma garantita di € (diconsi euro/centesimi), mediante polizza fidejussoria n., rilasciata in data da Agenzia di, documento conservato in atti rassegna n. del

In ottemperanza a quanto previsto dal Bando di Gara e dal Capitolato Speciale, l'appaltatore ha prodotto le seguenti coperture assicurative:

- polizza assicurativa da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per eventuali danni a terzi nell'esecuzione dei lavori;.....

in corso di validità, rilasciate da, documento conservato in atti rassegna n. del



Comune di Grandate Via Como, 12, 22070 Grandate CO
Tel.: 031457811 - C.F./P.IVA: 00772840138 / 00772840138
PEC: comune.grandate@halleycert.it - Mail: info@comune.grandate.co.it

bozza provvisoria a corredo del Progetto Esecutivo
Ai sensi SEZIONE III – Art. 22 comma 4 lettera m)

Articolo 5 –Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione –penali –termini per il certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità della prestazione – sospensione dell'esecuzione del contratto

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto. I termini per l'ultimazione della prestazione, per la redazione del conto finale e per il rilascio del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni, l'entità della penale giornaliera per la ritardata ultimazione della prestazione e la disciplina sulla sospensione dell'esecuzione del contratto, sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d'appalto.

L'esecuzione del contratto potrà avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata (artt. 17 e 50 del D. Lgs. n. 36/ 2023);

Articolo 6 –Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L, così come indicato nel capitolato, e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/ 2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo D.lgs.

Articolo 7 –Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119 co.1 secondo periodo del D.Lgs. 36/ 2023.

Articolo 8 - Subappalto

In relazione alla dichiarazione presentata nella procedura per l'affidamento dall'impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, indicate in _____, la stazione appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 del D.lgs. 36/ 2023, ferma restando, ai sensi dell'articolo 119 co. 1 del D.lgs. 36/ 2023, l'inammissibilità del subappalto dell'importo complessivo del contratto, nonché di quanto prescritto nel capitolato speciale d'appalto.



Comune di Grandate Via Como, 12, 22070 Grandate CO
Tel.: 031457811 - C.F./P.IVA: 00772840138 / 00772840138
PEC: comune.grandate@halleycert.it - Mail: info@comune.grandate.co.it

bozza provvisoria a corredo del Progetto Esecutivo
Ai sensi SEZIONE III – Art. 22 comma 4 lettera m)

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del D.lgs. 36/2023 l'Amministrazione ha indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.

Articolo 9 – Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi.

La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT; si utilizzano inoltre gli aggiornamenti pubblicati al prezzario Regionale Lombardia e le variazioni percentuali dei materiali da costruzione maggiormente significative rilevate con decreto del MIMS.

Articolo 10 - Clausola di rinegoziazione

Ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 36/2023 se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta. Nell'ambito delle risorse



Comune di Grandate Via Como, 12, 22070 Grandate CO
Tel.: 031457811 - C.F./P.IVA: 00772840138 / 00772840138
PEC: comune.grandate@halleycert.it - Mail: info@comune.grandate.co.it

bozza provvisoria a corredo del Progetto Esecutivo
Ai sensi SEZIONE III – Art. 22 comma 4 lettera m)

individuare come sopra, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. Se le circostanze sopravvenute di cui sopra rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120.

Articolo 11 – Responsabilità verso terzi

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. A tal riguardo l'affidatario ha stipulato apposita polizza assicurativa n. in data rilasciata da , per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

Articolo 12 – Ulteriori obblighi dell'affidatario

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 96 comma 12 D.Lgs. 36/ 2023.

Articolo 13 – Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/ 2023 e nei suoi Allegati e nella L.P. n. 16/ 2015, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.



Comune di Grandate Via Como, 12, 22070 Grandate CO
Tel.: 031457811 - C.F./P.IVA: 00772840138 / 00772840138
PEC: comune.grandate@halleycert.it - Mail: info@comune.grandate.co.it

bozza provvisoria a corredo del Progetto Esecutivo
Ai sensi SEZIONE III – Art. 22 comma 4 lettera m)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel D. Lgs. n. 36/2023, alla stipula del presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile;

Articolo 14 –Trattamento dei dati personali

L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/ 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) esposta per esteso presso l'ufficio .

L'ente committente informa l'affidatario che titolare del trattamento dei dati è l' con sede a , in via , e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è in qualità di

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite dalleparti, dovranno essere considerate riservate. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Articolo 15 –Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell' articolo 3 L. n. 136/2010

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall' articolo 90 del D.lgs. 36/ 2023 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell' articolo 3 della legge n. 136/ 2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell' articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca: ;

IBAN: ;

Intestatario ;

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:



Comune di Grandate Via Como, 12, 22070 Grandate CO
Tel.: 031457811 - C.F./P.IVA: 00772840138 / 00772840138
PEC: comune.grandate@halleycert.it - Mail: info@comune.grandate.co.it

bozza provvisoria a corredo del Progetto Esecutivo
Ai sensi SEZIONE III – Art. 22 comma 4 lettera m)

Questo c/ c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture dovranno essere corredate con il codice CIG e CUP e con tutte le informazioni necessarie in linea con le linee guida ministeriali in materia di PNRR riportati nei modelli di fattura che saranno forniti dall'Amministrazione, ed inoltrate in forma elettronica a

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 16 – Dichiarazione anti-pantouflage

L'affidatario con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/ 2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Articolo 17 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formale stipulazione del presente contratto, da registrarsi con imposta in misura fissa ai sensi della vigente legge di registro, sono a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 18 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del D.Lgs. 36/ 2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/ 2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità



Comune di Grandate Via Como, 12, 22070 Grandate CO
Tel.: 031457811 - C.F./P.IVA: 00772840138 / 00772840138
PEC: comune.grandate@halleycert.it - Mail: info@comune.grandate.co.it

bozza provvisoria a corredo del Progetto Esecutivo
Ai sensi SEZIONE III – Art. 22 comma 4 lettera m)

dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/ 2010.

Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto o dal capitolato speciale d'appalto.

Articolo 19 - Recesso dal contratto

Si applicano i disposti dell'art. 123 e dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/ 2023.

Articolo 20 –Controversie e foro competente

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 210 e 212 del D.lgs. 36/ 2023, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al foro competente di Lombardia.

oppure

Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui dagli articoli 210 e 212 del D.lgs. 36/ 2023, possono essere deferite ad arbitri o al giudice ordinario. Si applicano per quanto riguarda l'arbitrato gli articoli 213 e 214 del D.lgs. 36/ 2023.

oppure

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente contratto .Nel caso non si dovesse raggiungere un accordo le controversie saranno deferite alla competente Autorità Giurisdizionale. Il foro competente è quello di Lombardia.

Articolo 21 –Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:

- capitolato speciale d'appalto;
- lettera d'invito;
- verbale di procedura di gara (con relativi allegati);
- provvedimento di aggiudicazione;
- offerta economica;



Comune di Grandate Via Como, 12, 22070 Grandate CO
Tel.: 031457811 - C.F./P.IVA: 00772840138 / 00772840138
PEC: comune.grandate@halleycert.it - Mail: info@comune.grandate.co.it

bozza provvisoria a corredo del Progetto Esecutivo
Ai sensi SEZIONE III – Art. 22 comma 4 lettera m)

- rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;
- Polizza assicurativa n. dd. emessa da ;
- Cauzione definitiva n. dd. emessa da ;
- Procura generale / Procura speciale n. dd. Notaio ;
- Atto costitutivo RTI ;

Luogo, data _____

Per l' affidatario _____

(sottoscritto con firma digitale)

Luogo, data _____

Per l' ente committente: _____

(sottoscritto con firma digitale)

Il Segretario Generale Dott.